



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 446

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 maggio 2011

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag. 3
---	--------

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 7
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 13
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 17
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 25
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 27
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 35
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 39
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 43
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 45
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 52
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 58
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 60

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	Pag. 63
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 71
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	» 81

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 113
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 115
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	» 117

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Martedì 3 maggio 2011

95<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BERSELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

IN SEDE REFERENTE

(2662) CASSON *ed altri*. – *Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo*

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite, per la Commissione giustizia, il senatore CASSON (PD).

Il disegno di legge in esame risponde all'esigenza di contemperare il diritto dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo alla conservazione del posto di lavoro – diritto costituzionalmente garantito ad essi come a tutti gli altri cittadini alla cessazione del mandato parlamentare – con la necessità di fugare nella pubblica opinione qualsiasi occasione di sospetto sulla effettiva imparzialità di un magistrato chiamato a giudicare una causa civile o penale o a sostenere un'accusa, sospetto che è purtroppo facilmente alimentabile quando il magistrato stesso abbia in precedenza espletato un mandato parlamentare quale esponente di una parte politica.

La soluzione proposta dal disegno di legge è quella di ricollocare il magistrato, fatta salva la ricostruzione della carriera, in un incarico in una certa misura analogo, ma non caratterizzato dalla funzione giudicante o requirente, quali l'assegnazione alle sezioni consultive del Consiglio di Stato, ovvero il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il disegno di legge propone peraltro anche una corsia più rapida per il collocamento a riposo.

Per analogia, si è ritenuto, pur in mancanza di esplicite guarentigie costituzionali sulla conservazione del posto di lavoro, di dover attribuire un percorso analogo ai magistrati che ricoprono incarichi di Governo.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali BOSCKETTO (*PdL*) sottolinea che il disegno di legge è conforme alle disposizioni costituzionali; si riserva però di verificare l'equilibrio e la formulazione di alcune disposizioni per assicurare una corretta disciplina dell'elettorato passivo dei magistrati.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore SANNA (*PD*) segnala l'opportunità di esaminare anche altre iniziative legislative, che propongono di disciplinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati relativamente alla loro partecipazione alla vita politica in qualità di eletti nelle assemblee locali e regionali. Infatti, anche in questo caso l'obiettivo essenziale è di assicurare una condizione imparziale e trasparente dei magistrati davanti all'opinione pubblica.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della richiesta del senatore Sanna, assicura che alla prossima seduta delle Commissioni riunite saranno iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge a cui egli ha fatto riferimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

*(2044) BAIÒ ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione*

*(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

*(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione*

*(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati*

(2346) ZANDA. – *Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato*

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Il presidente della Commissione affari costituzionali, VIZZINI, prospetta la possibilità di procedere nell'esame degli emendamenti, anche con votazioni, ancorché non sia pervenuto il parere della Commissione bilancio: eventuali pareri contrari o condizionati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potranno essere comunque recepiti, in forma di coordinamento, prima di concludere l'esame in sede referente.

Il relatore MALAN (*PdL*) si pronuncia in senso contrario sui subemendamenti 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3, 1.1/4, 1.1/5 e 1.1/6. Segnala che gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 potrebbero risultare preclusi o assorbiti ove fosse accolta la sua proposta di cui all'emendamento 1.1 e pertanto su di essi esprime parere contrario.

Il sottosegretario AUGELLO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.1 del relatore e si riserva di prospettare una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1/6, che potrebbe assorbire anche quanto proposto dagli emendamenti 1.4 e 1.5. Sui restanti emendamenti all'articolo 1 si esprime in modo conforme al relatore.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere favorevole sul subemendamento 2.1/1. Per quanto riguarda il 2.1/2, ritiene che la proposta, cioè il riferimento all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sia già contenuta in altre disposizioni del provvedimento; pertanto esprime un parere contrario. Si pronuncia in senso contrario anche sul 2.1/3. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.4, osserva che essi potranno essere assorbiti dall'approvazione del suo emendamento 6.0.2, mentre l'emendamento 2.3 risulterebbe precluso ove fosse approvato il 2.1. Inoltre, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Per quanto concerne gli emendamenti 2.11 e 2.12, ne condivide il contenuto in quanto anche a suo parere l'attuale formulazione del testo non è sufficientemente rigorosa, tuttavia osserva che le proposte emendative potrebbero avere un effetto opposto e ugualmente insoddisfacente. Si riserva pertanto di avanzare una ipotesi di riformulazione. Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.15.

Il sottosegretario AUGELLO, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, si pronuncia in modo conforme al relatore e dichiara la disponibilità del Governo a considerare una riformulazione degli emendamenti 2.11 e 2.12. Inoltre, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore.

Il sottosegretario CALIENDO concorda sull'inopportunità dell'attuale formulazione degli emendamenti 2.11 e 2.12, considerando che esistono procedure, come quella relativa alla concessione di grazia, sulle quali appare assolutamente inopportuno attribuire un obbligo all'amministrazione di garantire il completo accesso agli interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**283<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale Fitto e il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri, Stucchi ed altri, Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 di iniziativa governativa

**(2254) Francesca Maria MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del senatore BIANCO (PD) e della relatrice BOLDI (LNP), il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 2646, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2254 (normativa e politiche dell'Unione europea). Potranno essere convocati il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, il Capo della Direzione generale integrazione europea del Ministero degli affari esteri, il Capo del Dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché esperti in diritto comunitario e internazionale, in particolare la professoressa Carmela Decaro, già Capo dello stesso Dipartimento, e il professor Miotti. Inoltre, propone di rinviare la discussione generale a quando sarà compiuto il ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(2680) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, già pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il sottosegretario DAVICO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, esprimendo su di essi, in caso diverso, un parere contrario motivato dalla circostanza che non sussistono i tempi tecnici per una revisione delle procedure elettorali già avviate.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, si associa all'invito del rappresentante del Governo affinché i presentatori ritirino gli emendamenti.

Il senatore CECCANTI (*PD*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.0.1, con riserva di ripresentarli in occasione della discussione in Assemblea. Sottolinea, nell'occasione, la necessità di attuare puntualmente l'agevolazione relativa al costo dei biglietti aerei, prevista dall'articolo 1, comma 2, argomento sul quale egli ha già rivolto alcune interrogazioni al Governo.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, condividendo l'annotazione del senatore Ceccanti, auspica che il Governo, in occasione della discussione in Assemblea, fornisca notizie più precise in merito all'attuazione dell'agevolazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al presidente Vizzini, relatore, il mandato a riferire all'Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale e, se necessario, proponendo gli emendamenti conseguenti a eventuali condizioni della Commissione bilancio che siano formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (n. COM (2011) 137 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 94)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

La relatrice ADAMO (*PD*) propone di formulare una risoluzione favorevole e di richiamare l'opportunità di una revisione dei criteri di accesso vigenti per gli atti delle amministrazioni dello Stato italiano in modo da renderli coerenti a quelli previsti per l'accesso ai documenti dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della relatrice Adamo di formulare una risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore SAIA (*CN-Io Sud*) ribadisce le considerazioni svolte nella seduta precedente e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Si apre il dibattito.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ricorda le proposte di modifica allo schema di decreto legislativo avanzate dalle Regioni e dagli enti locali, che sono state recepite solo parzialmente dal Governo, motivo per cui non si è potuta conseguire l'intesa in sede di Conferenza unificata. In particolare, il testo dovrebbe essere integrato al fine di garantire l'efficacia e la rapida procedibilità delle misure previste: il divario tra le aree del Paese dovrebbe essere considerato strutturale e meritevole di interventi specifici diretti a riprendere un processo di convergenza, invece il Governo e la maggioranza sembrano ignorare che il ritardo del Meridione influenza il declino dell'intero sistema economico nazionale rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea. Lo schema di decreto legislativo non si intreccia in modo organico con la legge delega; inoltre, l'attuazione della legge

n. 42 del 2009 finora non si è misurata con la questione delle spese in conto capitale; infine, le politiche per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate e per la rimozione degli squilibri strutturali non esauriscono la gamma degli interventi speciali previsti dalla Costituzione e dallo stesso articolo 16 della legge n. 42. A tale proposito, ritiene che il fondo destinato alle aree sottoutilizzate, le cui finalità sono state ridefinite, debba essere collegato più efficacemente alla programmazione pluriennale delle risorse.

Per tali motivi, preannuncia che il suo Gruppo non si esprimerà in senso favorevole.

La senatrice ADAMO (PD) sottolinea il significato di un fondo perequativo che per la prima volta, per effetto della legge n. 42, si applica anche agli investimenti. Al riguardo, tuttavia, ritiene che lo schema di decreto legislativo non abbia introdotto disposizioni sufficientemente cogenti. Inoltre, condivide l'osservazione della senatrice Incostante a proposito della mancata consapevolezza dell'interdipendenza economica tra le aree del Paese.

Ricorda l'esigenza di assicurare la piena coerenza temporale fra la programmazione comunitaria e quella nazionale. In proposito, sottolinea le debolezze del sistema economico nazionale e la necessità di impiegare il Fondo per le aree sottoutilizzate anche per altre finalità, a motivo dell'andamento non omogeneo della programmazione nazionale rispetto a quella europea.

Per quanto riguarda la *governance* ricorda la necessità di rafforzare e di riconoscere un ruolo di terzietà al Dipartimento per le politiche di sviluppo, che dovrebbe essere messo in condizione di esprimere un vero potenziale di coordinamento, in particolare per la valutazione della «condizionalità» e della «premierità». Occorre sviluppare, inoltre, nuove forme di affiancamento e di assistenza tramite apparati tecnici costituiti in collaborazione tra Stato e Regioni, per valorizzare gli ambiti di competenze esistenti nelle strutture ordinarie. Infine, è necessario prevedere adeguate innovazioni per la partecipazione sociale nel ciclo di decisione e di attuazione della programmazione comunitaria e di quella nazionale.

Interviene per la replica il ministro FITTO. Sottolinea che lo schema di decreto legislativo non intende intervenire oltre l'ambito definito dall'articolo 16 della legge delega e prende le mosse dalla diagnosi, confermata dalla Banca d'Italia e dalla Ragioneria generale dello Stato, che registra una generale, grave difficoltà di spesa delle risorse nazionali, incluso il Fondo per le aree sottoutilizzate.

In realtà, la mancata intesa in sede di Conferenza è il riflesso di un crescente conflitto tra Regioni ed enti locali che rivendicano un loro specifico ruolo in sede di programmazione. Le osservazioni critiche svolte nel dibattito, a suo avviso, non sono del tutto attinenti con le finalità dello schema di decreto legislativo. Infatti, esso è soltanto uno degli strumenti

che il Governo ha predisposto per l'attuazione del principio di perequazione tra le diverse aree del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta di osservazioni favorevoli avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 137 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 94)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,  
considerato che:

la proposta di modifica del regolamento CE n. 1049/2011 disciplina l'accesso al pubblico di documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

l'ampliamento del campo di applicazione del suddetto regolamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il quale ha modificato l'articolo 15, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la suddetta disposizione del TFUE – che sostituisce, modificandola e integrandola, la disposizione di cui all'articolo 255 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) – stabilisce che ogni cittadino dell'Unione e ogni persona fisica e giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È poi stabilita un'eccezione solo per la Corte di Giustizia, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, che saranno soggette alla disciplina del Trattato solo quando eserciteranno funzioni qualificabili come amministrative;

richiamata l'opportunità di una revisione dei criteri di accesso vigenti per gli atti delle amministrazioni dello Stato italiano, in modo da renderli coerenti a quelli previsti per l'accesso ai documenti dell'Unione europea,

si esprime in senso favorevole,

valutando positivamente l'ampliamento e il rafforzamento del diritto d'accesso, così come statuito con il nuovo articolo 15 del TFUE: «Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.».

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**235<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1832) GASPARRI e QUAGLIARIELLO.** – *Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pareri del Consiglio Superiore della Magistratura*

**(1833) GASPARRI e QUAGLIARIELLO.** – *Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di interventi del Consiglio Superiore della Magistratura a tutela del prestigio e dell'indipendenza della Magistratura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Il senatore CASSON (PD) prende la parola in sede di discussione generale soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1832. Tale provvedimento, con il quale si interviene sulla funzione consultiva del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), sembra ispirarsi alle medesime logiche punitive che stanno caratterizzando i delicati rapporti tra potere politico e potere giudiziario nel corso dell'attuale legislatura.

Consentire al C.S.M. di rendere pareri su provvedimenti destinati ad influire sul sistema giudiziario appare più che ragionevole, tenuto conto delle competenze tecniche di tale organo. Ricorda al riguardo il tenore di alcuni pareri resi su disegni di legge di indubbio rilievo quali quello sulle intercettazioni, quello sulla prescrizione breve ed ancora prima quello sul processo breve. A suo giudizio il fatto che alcuni pareri risultino critici su provvedimenti legislativi non può legittimare l'esclusione di funzioni consultive in capo al C.S.M.

Conclude invitando a valutare l'opportunità di procedere all'audizione dei soggetti rappresentativi dell'Avvocatura nonché di esponenti dello stesso C.S.M.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene di dover intervenire sul provvedimento, del quale condivide la *ratio* e il contenuto, unicamente per replicare ad alcune delle considerazioni testè svolte. Ricorda che lo stesso Capo dello Stato, Presidente peraltro dell'organo di autogoverno della Magistratura, ha ammonito in occasione della cerimonia di commiato dei componenti del C.S.M. uscente del 31 luglio 2010 per l'uso strumentale della funzione consultiva da parte del C.S.M. Ritiene non convincenti gli argomenti, ed in particolare quello incentrato sulla natura tecnica dell'organo, addotti dal senatore Casson a sostegno della facoltà consultiva del C.S.M., in quanto la facoltà di rendere pareri tecnici è attribuita dall'ordinamento ad un altro soggetto, cioè al Consiglio di Stato. Sottolinea poi come i pareri del C.S.M. siano stati, dato il loro contenuto molte volte marcatamente politico, oggetto di un uso strumentale anche da parte dei media. Sarebbe in ogni caso auspicabile un ritorno alla prassi passata, per la quale il C.S.M. si limitava ad espletare la propria funzione consultiva solo su richiesta del Ministro della giustizia.

Il senatore CASSON (*PD*) invita in primo luogo ad acquisire il testo del discorso del Presidente della Repubblica citato dal senatore Valentino. Fa presente poi come l'ordine del giorno delle sedute del C.S.M. sia firmato dal Capo dello Stato, il quale ha quindi piena cognizione degli argomenti all'esame.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) ritiene che i disegni di legge in titolo si debbano inquadrare in quella che si può qualificare come la «quotidiana e dispendiosa guerra» del Presidente del Consiglio contro il potere giudiziario.

Per quanto riguarda il discorso richiamato dal senatore Valentino osserva come il Presidente della Repubblica non abbia contestato tanto la funzione consultiva del C.S.M. ma abbia ammonito l'organo di autogoverno di evitare di rendere giudizi sul contenuto dei provvedimenti legislativi. Ritiene inaccettabile ogni limitazione della funzione consultiva del C.S.M., le cui competenze tecniche sono innegabili.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che i disegni di legge si inseriscano nella delicata questione dei rapporti fra potere politico e organo di autogoverno dalla Magistratura. Per quanto riguarda la funzione consultiva del C.S.M. osserva come ad essa non possa essere riconosciuto alcun carattere prioritario rispetto ai poteri consultivi attribuiti ad altri soggetti. Nel merito peraltro in molti casi i pareri resi presentano valutazioni di carattere prettamente politico e quindi non sempre rispettosi del delicato equilibrio fra poteri.

La senatrice DELLA MONICA (PD) lamenta la schizofrenia dell'attività legislativa del Governo e della maggioranza sottolineando come sulla materia afferente alla giustizia e il potere giudiziario in senso lato si stiano affastellando numerose iniziative, prima fra tutte la riforma costituzionale, assegnata alle Commissioni I e II riunite della Camera dei deputati. Sempre sulle tematiche della giustizia e su profili in larga parte coincidenti intervengono inoltre i disegni di legge n. 1440 e connessi sul processo penale; il disegno di legge n. 1880 sulla prescrizione breve nonché il disegno di legge n. 2567 e connesso sul rito abbreviato. Tenuto conto che il disegno di legge costituzionale incide radicalmente sul titolo IV della Costituzione, attraverso una pregnante riforma del C.S.M., si ritiene che la Commissione debba sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge costituzionale.

Infine insiste affinché sui provvedimenti in titolo sia acquisito con urgenza il parere della Commissione affari costituzionali.

Il presidente BERSELLI ritiene personalmente non condivisibile la richiesta di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo in ragione dell'incardinamento del disegno di legge costituzionale presso l'altro ramo del Parlamento, in considerazione del diverso rango gerarchico delle fonti.

In ogni caso fa presente che sulla richiesta della senatrice Della Monica debba pronunciarsi la Commissione. Qualora tale proposta dovesse essere respinta, sarà comunque possibile per i senatori dell'opposizione, nel corso dell'esame in Assemblea, presentare eventualmente ulteriori questioni incidentali.

Posta i voti, risulta respinta la richiesta di rinvio.

Il presidente BERSELLI invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato dei due disegni in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1880-B) GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva come il provvedimento in titolo rappresenti una sostanziale riscrittura del disegno di legge esaminato in prima lettura dal Senato. La decisione di eliminare tutte le norme sul cosiddetto processo breve appare apprezzabile. L'introduzione di uno specifico caso di perenzione del giudizio per mancato rispetto della ragionevole durata del giudizio sarebbe stata una assurda peculiarità del solo

nostro Paese. L'eccessiva durata dei processi in Italia dovrebbe indurre preliminarmente ad una riflessione sulle ragioni ad esso sottese. Queste, in primo luogo devono essere rintracciate nell'ingiustificato ampliamento della sfera del penalmente rilevante. Al riguardo ricorda a titolo esemplificativo l'introduzione del reato – recentemente censurato, anche a livello comunitario – dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato. Le inefficienze della giustizia inoltre imporrebbero riforme di carattere ordinamentale e processuale. Riforme queste che da mesi languono in Parlamento. Nel merito il provvedimento così come riscritto non appare esente da critiche. Esso infatti reitera le medesime criticità della legge cosiddetta Cirielli ed in particolare la previsione di diversi termini di prescrizione in relazione alle condizioni personali del reo. Tali misure, la cui *ratio* non risulta quindi comprensibile si possono giustificare unicamente se si riconosce il carattere *ad personam* del disegno di legge. Particolari perplessità desta poi l'articolo 4 del provvedimento nella parte in cui incide sull'articolo 205-*quater* delle norme di attuazione del codice di procedura penale. La previsione in esame infatti sembra introdurre un ulteriore appesantimento burocratico.

Conclude criticando le misure adottate dalla maggioranza e dal Governo le quali non hanno in alcun modo contribuito alla riduzione dei tempi processuali e lamentando i pesanti tagli finanziari al comparto della giustizia.

Il sottosegretario CALIENDO svolge talune considerazioni sulla legge Cirielli sottolineando come con essa si sia introdotto un criterio in base al quale garantire ordine di priorità ai processi al fine di evitarne la prescrizione. Si sofferma poi sul disegno di legge in esame, svolgendo considerazioni sulla responsabilità dello Stato ai sensi della legge Pinto.

Conclude sottolineando come il definitivo completamento del processo di digitalizzazione sarà in grado di assicurare una netta riduzione dei tempi di durata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**142<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

**(2692) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riguardante la ratifica e l'esecuzione nell'ordinamento dell'Accordo tra Italia e Panama sottoscritto nel 2007 per incrementare la collaborazione in materia culturale e scientifica.

Questa tipologia di intese appartiene ai tradizionali canali di rafforzamento delle buone relazioni fra Stati a tutti i livelli, rientrando in ogni caso la cooperazione nella cultura e nelle scienze nelle attività di politica estera.

I rapporti bilaterali tra Italia e Panama sono tradizionalmente soddisfacenti, rivestendo lo Stato di Panama un ruolo chiave di raccordo tra gli oceani Atlantico e Pacifico, ruolo che peraltro si rafforzerà ancora di più con il completamento delle opere di ampliamento del Canale cui parteciperanno anche imprese italiane. È stanziata a Panama una collettività di italiani o di cittadini di origine italiana integrati nella società e nel tessuto economico, mentre in Italia risiede stabilmente una piccola comunità panamense.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, esso include un preambolo e 21 articoli.

Le finalità dell'Intesa sono quelle del rafforzamento dei legami di cooperazione e amicizia tra i due Stati, di favorire il trasferimento di tecnologie e di conseguire mediante migliori relazioni culturali la reciproca conoscenza.

In tal senso, specifiche disposizioni sono dedicate ad intensificare i rapporti nel campo della cultura, delle scienze, della tecnologia e della lingua. Maggiori rapporti intercorreranno anche tra le Università e le Istituzioni accademiche, gli archivi, le biblioteche e i musei. Saranno avviati programmi comuni nel campo della cultura e dell'istruzione, anche mediante lo strumento delle borse di studio e dei programmi di scambio.

Altri settori riguardati dall'Accordo sono quelli dell'editoria, delle mostre e delle fiere, nonché degli eventi musicali, di danza, teatro, cinema, arti visive, sport e gioventù.

Anche gli organismi radiotelevisivi si scambieranno informazioni, materiali ed esperti.

Specifica attenzione è dedicata alla prevenzione e repressione del traffico illegale di beni culturali nonché alla tutela dei diritti umani e libertà civili, anche rispetto alle minoranze etniche e linguistiche.

Resta fermo il rispetto della legislazione in materia di diritti sulla proprietà intellettuale e sulle informazioni scientifiche e tecnologiche.

È istituita una Commissione mista per l'attuazione dell'Accordo che si riunirà ad anni alterni nelle capitali dei due Paesi.

Il disegno di legge reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, nonché una clausola di copertura finanziaria pari ad euro 331.200 per gli anni 2011 e 2012 e di euro 335-840 annui a decorrere dal 2013.

Ciò premesso auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2693) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). L'Accordo è stato sottoscritto a Roma tra gennaio e marzo del 2006.

Segnala anzitutto che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo è stata istituita con un Accordo approvato dalla Conferenza della FAO nel 1949. Gli obiettivi della Commissione consistono nella pro-

mozione dello sviluppo, della conservazione, della gestione razionale e della valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque di collegamento. L'attività della CGPM si articola in sessioni annuali ordinarie; al Segretariato, a Roma, è affidata l'implementazione delle *policies* e delle attività istituzionali, che vengono svolte da appositi comitati.

Per quanto concerne il contenuto delle lettere oggetto del provvedimento, ricordo che il Governo italiano, nel 2004, ha presentato l'offerta di ospitare a Roma, presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthal, la sede del Segretariato della CGPM, in considerazione dell'interesse nazionale ad ospitare e promuovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede a Roma. In occasione della 29<sup>a</sup> sessione della CGPM, tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005, gli Stati membri preferirono l'offerta italiana a quelle formulate da Malta e dalla Spagna, in considerazione anche delle possibili sinergie ed economie di scala derivanti dalla prossimità alla sede della FAO.

Conseguentemente, nel 2006 si giunse alla predisposizione, tra il Governo italiano e la FAO, dello Scambio di lettere, con il quale si dispone la cessione alla FAO dei locali di Palazzo Blumensthal destinati a ospitare il Segretariato della CGPM, attraverso l'aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990 e già ampliata nel 1992.

Quanto al disegno di legge di recepimento, esso include quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dallo Scambio di lettere in esame. In particolare, l'onore viene quantificato in 200.000 euro annui a decorrere dal 2011.

Tali oneri comprendono sia una quota delle spese di manutenzione di Palazzo Blumensthal (quantificata secondo accordi tra FAO, CGPM e Governo italiano in euro 100.000 annui), sia il contributo italiano al bilancio della CGPM, di pari importo.

Si fa presente che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo dispone di un bilancio autonomo finanziato dagli Stati membri ed espresso in dollari; ciascuno Stato versa una contribuzione suddivisa in una quota fissa parametrata al PIL e al reddito *pro capite* – che per l'Italia, nel 2009, è stato pari al 6,17 per cento del bilancio della Commissione – e in una quota variabile correlata alla produzione ittica.

Per i Paesi appartenenti all'Unione europea la quota variabile è posta a carico del bilancio comunitario. La contribuzione fissa italiana potrà risentire degli eventuali oscillazioni del tasso di cambio euro-dollaro ed è per questo che è prevista una clausola di salvaguardia. Quanto invece al Palazzo Blumensthal, viene versato esclusivamente un onere di manutenzione poiché trattandosi di proprietà del demanio dello Stato, il relativo utilizzo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 3 è stata modificata nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati aggiornando il riferimento

alla annualità 2011 e alla proiezione nel triennio 2011-2013 delle spese. Anche la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3 è stata modificata, per cui ora la copertura degli eventuali maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio è prevista a valere sui fondi del Programma ora denominato «Cooperazione economica e relazioni internazionali» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Ciò premesso auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, stante l'esigenza di procedere con celerità a distanza di alcuni anni dallo Scambio di lettere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il presidente DINI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo in sostituzione del relatore designato, il vice presidente Alberto Filippi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Il disegno di legge è finalizzato a completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di estradizione e quella di assistenza giudiziaria in materia penale nei rapporti bilaterali tra l'Italia e l'Albania.

Per quanto riguarda l'extradizione, l'Accordo supera la riserva apposta dall'Albania ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione che riguarda i cittadini delle singole Parti contraenti. Per quanto attiene all'assistenza penale, esso mira ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, nonché quelle, concluse sempre in ambito comunitario, in materia di assistenza giudiziaria e di scambio delle informazioni bancarie.

Ricorda peraltro che l'accordo già in vigore tra Italia e Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, entrato in vigore con la legge n. 204 dell'11 luglio del 2003 ha riscontrato delle difficoltà applicative, poiché, per l'espiazione della pena nello Stato di provenienza occorre un'apposita richiesta dello Stato medesimo di trasferimento del detenuto. In questi casi si procede anche senza il consenso del condannato medesimo.

L'Accordo in esame del 2008 dovrebbe produrre quindi positivi effetti anche sotto tale profilo.

Richiama inoltre l'incontro che si è svolto il 10 gennaio 2011 tra una rappresentanza della nostra Commissione e il Ministro degli esteri albanese Edmond Haxhinasto.

Ricordate le profonde relazioni tra i due paesi che collocano tra l'altro l'Italia quale primo investitore e terzo donatore dell'Albania, sono state discusse le prospettive del processo di adesione all'Unione europea.

Riconfermato il sostegno italiano, si è avuto un franco scambio di opinioni sulla materia e sui nodi problematici che vanno dai diritti delle minoranze, ai rapporti con i vicini balcanici, al regolare svolgimento della vita politica interna. In particolare si è auspicata una più intensa iniziativa da parte del governo albanese per normalizzare i rapporti tra Kosovo e Serbia.

Infine, in tale sede replicando ad una questione posta circa l'attuazione dell'accordo tra i due Paesi sul trasferimento delle persone condannate, il ministro ha fornito assicurazioni al riguardo, osservando tuttavia che la piena attuazione dello stesso è connessa alla conclusione del processo di ratifica dell'accordo del 2008 di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Occorre pertanto procedere con sollecitudine nell'*iter* di autorizzazione alla ratifica del provvedimento in esame.

Nei contenuti, l'Intesa reca una serie di disposizioni in materia di assistenza giudiziaria ed esecuzione delle rogatorie, nonché di scambio di informazioni e di estradizione.

Il disegno di legge reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre all'articolo 3 è indicata la copertura finanziaria degli oneri, valutati in euro 1.403.480 annui a partire dal 2011. Tali spese sono connesse all'invio degli atti giudiziari, alla trasmissione di richiesta di assistenza giudiziaria, allo svolgimento di audizioni video e telefoniche, all'impiego di squadre investigative comuni e alle operazioni sotto copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) PEDICA. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1990) CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)**

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 30 marzo 2011)

(Esame congiunto)

Il presidente DINI ricorda che l'Assemblea nella seduta del 30 marzo scorso ha rinviato – su richiesta del relatore – all'esame della Commissione la trattazione dei disegni di legge in titolo.

Il relatore TOFANI (*PdL*) ritiene opportuno che l'esame del provvedimento venga nuovamente affidato all'Assemblea, sussistendo le condizioni per una conclusione dell'esame in prima lettura. Auspica pertanto un nuovo conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento, nonché il sollecito inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, anche in vista della prossima Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero che si terrà dal 18 al 20 maggio prossimi.

Il presidente DINI fa presente che la finalità di una sollecita definizione dell'esame in Commissione può essere raggiunta solo con una rinuncia alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore MICHELONI (*PD*) si dichiara favorevole all'ipotesi di una rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, conferendo immediatamente mandato al relatore a riferire all'Assemblea. Ritiene infatti necessario concludere l'esame da parte del Senato e porre una prima base per il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) si associa alla prospettiva delineata dal presidente, anche a nome del proprio Gruppo.

Dopo un intervento del senatore FANTETTI (*PdL*) il quale, pur segnalando l'esistenza di opinioni diverse soprattutto sull'assetto del Consiglio generale degli Italiani all'estero, ritiene comunque preferibile proseguire nell'esame dei provvedimenti, il senatore BETTAMIO (*PdL*) anche a nome della propria parte politica si dichiara favorevole alla rapida conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge rinunciando alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione unanime conviene sulla proposta di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti.

Verificata quindi la presenza del prescritto numero dei senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Tofani a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo già approvato in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 marzo scorso e rinviato dall'Assemblea il 30 marzo 2011.

La Commissione approva all'unanimità.

(1843) *Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri*, approvato dalla Camera dei deputati

(978) *GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero*

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 2011)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il senatore TONINI (*PD*) sollecita la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti onde consentire la definizione del nuovo esame del provvedimento da parte della Commissione.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) ritiene a sua volta che, alla luce delle considerazioni svolte durante la riunione del Comitato ristretto che si è tenuta successivamente al rinvio del provvedimento in Commissione, possa procedersi alla fissazione del termine della presentazione degli emendamenti.

La senatrice MARINARO (*PD*) ricorda che nel Comitato ristretto non si è raggiunta una consonanza di vedute e che pertanto si è stabilito di analizzare le diverse posizioni nella sede plenaria della Commissione.

Il presidente DINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1843, quale testo base, per domani mercoledì 4 maggio alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI informa che sarà a Roma, nei giorni 16 e 17 maggio prossimi, il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Joseph Deiss, il quale svolgerà altresì degli incontri a livello governativo.

Propone quindi che la Commissione nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi proceda martedì 17 maggio congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati all'audizione del presidente Deiss.

Il sottosegretario SCOTTI conferma che il presidente Deiss parteciperà alla Conferenza Ministeriale riguardante la Riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Commissione conviene.

Il senatore TONINI (*PD*) sollecita la prosecuzione dell'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Il presidente DINI assicura che, definite le opportune intese tra le Presidenze delle due Camere, saranno convocati gli Uffici di Presidenza delle Commissioni per definire l'ulteriore programmazione dell'indagine conoscitiva.

Il senatore MICHELONI (*PD*) auspica che possa individuarsi una sede di confronto con la Commissione Affari costituzionali per l'approfondimento del tema del voto nella circoscrizione Estero sotto lo specifico profilo della sicurezza dei certificati elettorali.

Il presidente DINI ricorda che è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri in materia propone pertanto di procedere all'audizione del Ministro dell'interno o di un suo rappresentante, secondo quanto già convenuto nell'ultima seduta dei lavori dell'indagine conoscitiva.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**519<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2680) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre, in primo luogo, acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 1, comma 2, relativamente alla norma che estende il rimborso anche a coloro che utilizzano il trasporto aereo per recarsi a votare e che potrebbe allargare la platea di coloro che hanno diritto a tale rimborso fino ad ora concesso per altri mezzi di trasporto, ancorché sia stato stabilito un tetto massimo rimborsabile per il biglietto di andata e ritorno. In relazione all'articolo 2, occorre acquisire chiarimenti sul comma 11, che proroga di un anno le vecchie tabelle sui diritti consolari e riguardo al quale sarebbe opportuno conoscere la differenza tra le vecchie e le nuove tabelle, al fine di valutare l'eventuale perdita di gettito. Occorre poi acquisire conferma della sussistenza delle risorse di cui al comma 12 del medesimo articolo. Rimanda, infine, per ulteriori osservazioni sulla quantificazione degli oneri, alla nota n. 104 del Servizio del Bilancio.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.0.1 per un chiarimento in ordine alla legislazione vigente. Occorre, altresì, valutare le proposte 2.1 e 2.2 in ordine all'allargamento della platea dei soggetti che possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero. Occorre, infine, valutare per i possibili profili di onerosità, la proposta 2.0.1 che consente agli studenti fuori sede di poter votare nelle città

dove svolgono i corsi di studio universitari comportando ciò un complesso meccanismo di revisione delle liste elettorali per i comuni di residenza e dove svolgono gli studi. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente GARAVAGLIA rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**253<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***indi del Vice Presidente***FERRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'andamento dei lavori in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale per l'esame del provvedimento in titolo. Precisa in particolare che si prevede di procedere alla votazione del parere al Governo nel corso della seduta pomeridiana di domani. Pertanto, affinché la Commissione possa esprimere in tempo utile le proprie osservazioni, chiede ai Gruppi di specificare se essi ritengono preferibile procedere alla votazione delle osservazioni nel corso della odierna seduta notturna convocata per le ore 20 o, preferibilmente, nella seduta delle ore 9 di domani.

Il senatore D'UBALDO (PD) giudica preferibile, a nome della propria parte politica, procedere alla votazione delle osservazioni nella seduta convocata alle ore 9 di domani, tenendo presente che ciò consentirebbe alla Commissione di tener conto delle proposte di modifica allo schema di decreto in esame discusse ed eventualmente condivise dalle forze poli-

tiche in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

I senatori LANNUTTI (*IdV*) e CONTI (*PdL*), a nome delle rispettive parti politiche, reputano pienamente condivisibile la proposta del senatore D'Ubaldo.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento dei Gruppi, avverte quindi che nella corrente seduta la Commissione provvederà a esaurire il dibattito sull'atto del Governo in titolo e procederà alla votazione delle osservazioni nella seduta delle ore 9 di domani. Si riserva pertanto di sconvocare l'odierna seduta notturna.

Concede infine la parola alla relatrice Poli Bortone affinché illustri alla Commissione il contenuto del provvedimento in esame.

La relatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) evidenzia che lo schema di decreto in esame attua la delega prevista dall'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 – in conformità con l'articolo 119, comma 5, della Costituzione – disciplinando, ai sensi dell'articolo 1, la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

Dopo aver evidenziato che sul testo predisposto dal Governo non è stata raggiunta in Conferenza unificata l'intesa prescritta ai sensi della legge n. 42 del 2009, procede ad analizzare in dettaglio i contenuti del provvedimento, soffermandosi sull'articolo 2, che individua i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale, specificando altresì le risorse utilizzabili. Al riguardo è previsto l'utilizzo delle risorse derivanti prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate) e dai fondi strutturali dell'Unione europea (e relativi cofinanziamenti nazionali) per la parte destinata alla spesa in conto capitale per investimenti, nonché alle spese per lo sviluppo.

Indi precisa che l'articolo 3 – in materia di finanziamenti dell'Unione europea – contiene norme di carattere procedurale e che l'articolo 4 modifica, al comma 1, la denominazione del FAS in «Fondo per lo sviluppo e la coesione», finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese. Ai sensi del comma 2 il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha carattere pluriennale, in coerenza con la tempistica della programmazione dei fondi strutturali dell'UE e deve altresì garantire l'unitarietà e la complementarità delle proprie procedure con quelle previste per tali fondi.

Successivamente dà conto dell'articolo 5, che concerne le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e dell'articolo 6, che introduce nell'ordinamento il contratto istituzionale di sviluppo, con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coe-

sione assegnate dal CIPE individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

Rileva altresì che l'articolo 7, recante disposizioni transitorie e finali, fa anzitutto salve le disposizioni in vigore che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1 del testo in esame.

Dopo l'esposizione dei contenuti normativi del testo in esame, formula alcune valutazioni più squisitamente politiche, ricollegandosi ai dati acquisiti nelle audizioni in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, circa la spesa in conto capitale per il Mezzogiorno. Il dato definitivo per il 2008, elaborato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, conferma l'allocazione nel Mezzogiorno di una quota pari al 34,8 per cento del totale nazionale, in progressivo decremento dopo il valore massimo registrato nel 2001, allorquando essa fu pari al 41,1 per cento della spesa in conto capitale del Paese. Si tratta di valori non solo ben lontani da quel 45 per cento originariamente fissato, ma che, come accade ormai da qualche anno, non eguagliano neppure il peso naturale del Mezzogiorno, che può valutarsi nel 38 per cento circa, media tra la sua quota di popolazione (35 per cento) e la quota del suo territorio (40,8 per cento).

Dai dati della Banca d'Italia, si desume che nel triennio 2005-07 la spesa in conto capitale delle Amministrazioni pubbliche italiane è stata complessivamente pari a 62,5 miliardi di euro annui; di questi circa il 37 per cento è attribuibile al Mezzogiorno. In termini *pro capite* la spesa in conto capitale effettuata nel triennio nelle regioni meridionali può essere valutata in circa 1.100 euro annui; è un valore superiore a quello del Centro Nord, pari a circa 1000 euro. I livelli di spesa sono molto differenziati tra le diverse regioni. Appare significativo considerare che i trasferimenti in conto capitale sono costituiti in larga parte da incentivi alle imprese, che spesso hanno finalità di sviluppo territoriale. Le ricerche condotte in Banca d'Italia negli ultimi anni mostrano che l'efficacia degli incentivi alle imprese è stata in genere modesta. Molte imprese avrebbero effettuato gli stessi investimenti anche in assenza dell'aiuto pubblico. Nel definire le azioni da intraprendere per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese va innanzitutto ricordato che il ritardo delle regioni meridionali risente della peggiore qualità dei servizi pubblici erogati in tale area da tutti i livelli di governo. Se si vuole che il Mezzogiorno torni a crescere, prosegue la relatrice è necessario assicurare in queste regioni la stessa qualità dei servizi pubblici essenziali che si riscontra in altre aree del Paese; a tal fine è necessario migliorare soprattutto l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica corrente. Tuttavia anche la spesa in conto capitale può svolgere un ruolo importante, in particolare contribuendo a migliorare le dotazioni infrastrutturali delle regioni in ritardo di sviluppo.

Anche in tale caso, tuttavia, sono necessari recuperi di efficienza, nelle capacità progettuali e nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione delle opere. Le linee di azione delineate nello schema di decreto per migliorare la qualità della spesa in conto capitale sono in linea teorica condivisibili. Possono essere rafforzate da un riequilibrio della spesa in conto capitale in favore degli investimenti pubblici diretti (e a scapito dei trasferimenti in conto capitale). Tale indicazione della Banca d'Italia rappresenta un suggerimento strategico importante: considerato infatti che i trasferimenti alle imprese in conto capitale non hanno avuto esito soddisfacente, le strade che si offrono sono due: la proposta della Banca d'Italia è di destinare maggiori risorse alla spesa per infrastrutture; la proposta più volte ribadita dal presidente Baldassarri è quella di abbandonare il sistema dei trasferimenti diretti per passare a forme di incentivo automatico come il credito di imposta, di maggiore garanzia rispetto al sostegno effettivo dei processi produttivi e con effetti positivi sulla disciplina fiscale delle imprese sottoposte a rigorosi controlli.

In merito al contenuto dello schema di decreto, osserva comunque che alcuni elementi le appaiono condivisibili. Sono apprezzabili la concentrazione degli interventi, l'enfasi sulla programmazione pluriennale e il riferimento alle priorità programmatiche indicate dall'Unione europea. Sono importanti la previsione di un ricorso sistematico a forme di valutazione dei risultati conseguiti e l'enfasi su un sistema di indicatori di risultato su cui si possano basare meccanismi premiali e sanzionatori. Tuttavia rimane l'incertezza finanziaria sulla quota di risorse da destinare agli interventi speciali, l'indeterminatezza del carattere aggiuntivo e l'impressione di una griglia procedurale avulsa dalle reali esigenze di maggiore efficienza e certezza nei tempi di realizzazione degli interventi.

Prosegue la propria esposizione sottolineando che l'emanazione dello schema di decreto avrebbe dovuto aver luogo con una tempistica diversa, seguendo l'attuazione del federalismo fiscale, in modo da garantirne una maggiore rispondenza ai parametri costituzionali di riferimento, in particolare all'articolo 119, comma 5, e agli obiettivi di promozione della coesione sociale e dello sviluppo economico. Infatti gli interventi speciali, previsti dall'articolo 1, dovrebbero precedere e non seguire l'approvazione dei decreti di attuazione della riforma federalista.

Esprime perplessità in ordine alle modalità di funzionamento dei nuovi fondi settoriali (fondo infrastrutturale, fondo sociale per l'occupazione e fondo strategico per il Paese e sostegno dell'economia reale) e del fondo per lo sviluppo e la coesione, che sostituisce l'attuale fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). In particolare la prevista ripartizione delle risorse da assegnare al Mezzogiorno non tiene conto dei vincoli relativi alla quota di finanziamento delle spese in conto capitale.

Dopo aver manifestato ulteriori perplessità in relazione allo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, sottolinea criticamente che lo schema di decreto non conferisce importanza necessaria alla perequazione infrastrutturale, come condizione fondamentale per promuovere il riequilibrio socio-economico. In particolare lamenta che le modalità attraverso le

quali procedere alla ricognizione degli interventi già programmati non offre alcuna certezza in merito ai tempi di realizzazione di tali progetti, perpetuando pertanto il divario Nord/Sud, tenendo anche conto della prevista soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni.

Successivamente osserva che il nuovo sistema di finanziamento degli enti locali, se la riforma federalista sarà attuata in modo coerente, fa della crescita economica del territorio e della stabilità finanziaria dell'ente di riferimento uno dei parametri di valutazione e di selezione degli amministratori locali. Tuttavia ciò richiede a suo avviso un ulteriore sforzo per rimuovere gli squilibri ancora esistenti.

Ritiene infine opportuno anticipare alcune possibili modifiche all'articolo 2 dello schema di decreto, prevedendo in modo espresso che la perequazione infrastrutturale non sia più attuata attraverso decreti interministeriali, come invece continua a prevedere anche il testo in esame, ma sia sottoposta al vaglio del Parlamento. In conclusione giudica pienamente condivisibili le proposte di modifica formulate dall'ANCI, di cui preannuncia l'inserimento nello schema di osservazioni che sarà predisposto.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia in termini positivi che la relazione svolta ha enucleato i numerosi profili critici del provvedimento, sulla scorta dei contributi offerti in audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Osserva tuttavia che in sede di esposizione preliminare la relatrice non ha fatto cenno al problema del maggiore costo del denaro in Italia meridionale a causa delle condizioni praticate dalle banche nei confronti dei loro clienti. Si registrano infatti tassi di interesse sugli impieghi bancari più alti della media nazionale e un più basso saggio di remunerazione dei depositi bancari, senza alcuna giustificazione né tecnica né economica. A suo parere ciò è riconducibile alla politica dei gruppi bancari che hanno sede al Nord e che hanno preso il posto degli istituti di credito un tempo presenti sul territorio.

Invita quindi la relatrice a inserire tali rilievi nel suo schema di osservazioni.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) apprezza l'ampia relazione svolta, che ha evidenziato in modo puntuale gli elementi di intrinseca debolezza dello schema di decreto, che desta forti perplessità per l'estrema genericità delle sue previsioni, di carattere esclusivamente procedurale. Nel provvedimento infatti il Governo non affronta nessuna delle questioni emerse in sede di audizione e in particolare quella dell'adeguatezza delle risorse aggiuntive per gli interventi speciali, considerata anche l'incertezza delle risorse previste in via ordinaria in base ai decreti legislativi già esaminati dal Parlamento per il finanziamento delle spese correnti delle regioni e degli enti locali. Sarebbe di conseguenza necessario individuare un criterio

di quantificazione più preciso, anche utilizzando un parametro percentuale in rapporto al PIL.

Osserva altresì che lo schema di decreto non affronta neanche il tema di come valutare l'efficacia della spesa e verificarne i risultati: ciò non riguarda soltanto le spese in conto capitale ma anche l'individuazione degli obiettivi di servizio, in relazione ai quali i precedenti decreti di attuazione della riforma non hanno trovato una soluzione adeguata, per quanto riguarda l'utilizzazione del fondo perequativo.

Inoltre sottolinea che il giudizio espresso dal ministro Fitto sulla scarsa capacità dimostrata dalle regioni di allocare la loro spesa in conto capitale appare eccessivamente generico, poiché occorre distinguere le responsabilità dei singoli amministratori regionali da quelle delle società a controllo pubblico, come le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture.

Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo condivide la sottolineatura svolta dalla relatrice, e già avanzata dal presidente Baldassarri, riguardo all'opportunità di sostituire il sistema dei trasferimenti diretti con un incentivo economico di tipo automatico, come il credito d'imposta.

Lamenta quindi la scarsa importanza che lo schema di decreto conferisce al tema, a suo parere centrale, della *governance* degli enti locali, giacché esso si limita a prospettare un nuovo modello centralistico che però non offre alcuna garanzia in merito alla ripartizione e alla razionale utilizzazione delle risorse destinate alle autonomie territoriali. Pur prendendo atto della previsione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inadempienza dell'ente assegnatario delle risorse, stima necessario che gli enti interessati siano coadiuvati da strutture tecniche in grado di rafforzare le competenze soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione e l'esecuzione dei progetti speciali.

Lamenta altresì la mancanza di coordinamento tra i contenuti dello schema di decreto e il piano per il Sud, che rischia comunque di rimanere un mero manifesto politico. Evidenzia quindi criticamente anche l'incertezza dei meccanismi di quantificazione delle risorse per gli interventi speciali e la riproposizione di un modello di finanziamento che perpetua il dualismo Nord/Sud in contrasto con l'esigenza di agire in un'ottica di sviluppo nazionale.

Si riserva infine di valutare il tenore dello schema di osservazioni che sarà presentato dalla relatrice Poli Bortone, per quanto riguarda l'orientamento di voto della propria parte politica, anticipando comunque un giudizio positivo sui contenuti della relazione svolta.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*), intervenendo nel merito, ritiene fondamentale che la Commissione contribuisca fattivamente a delineare il contenuto del parere che sarà reso al Governo dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Evidenzia quindi che lo schema di decreto si inserisce in un quadro di particolare criticità, soprattutto per quanto riguarda le modalità di reperimento delle risorse e la loro quantificazione. In particolare, osserva in termini negativi



che il decreto sul federalismo municipale accresce il grado di dipendenza dei comuni dai contributi del fondo perequativo e che quello sul federalismo regionale cristallizza l'elevato livello di spesa corrente, principalmente in campo sanitario, rinunciando a una necessaria azione di contrasto degli sprechi e del cattivo utilizzo di risorse pubbliche. Ricorda quindi come in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale siano state respinte le proposte da lui avanzate per rendere più stringente il criterio dei costi *standard* e più rigoroso il controllo sul livello di spesa regionale, che ha registrato nel 2010 un tasso di incremento assolutamente anomalo.

Sottolinea quindi l'intrinseca contraddizione tra il voler perseguire il riequilibrio economico e sociale tra le regioni – attraverso interventi e risorse di carattere non ordinario – e l'aver elaborato un quadro di finanza locale incapace di combattere gli sprechi che si sono storicamente registrati nel campo delle spese correnti.

Rileva che la relatrice Poli Bortone ha giustamente preso le mosse dai dati degli auditi sull'individuazione della quota di spesa pubblica generale e di risorse aggiuntive da destinare al Sud: i risultati registrati a partire dal 2000 dimostrano come il cattivo utilizzo delle risorse per la perequazione infrastrutturale sia stato generalizzato e sistematico. Lo schema di decreto non appare assolutamente in grado di invertire la tendenza e di dare seguito all'attuazione di una vera politica di riequilibrio. Peraltro segnala che il documento di economia e finanza per il 2011, all'esame dell'Assemblea, non affronta i temi della coesione sociale ed economica e della rimozione delle differenze tra le singole regioni, in particolare per quanto riguarda il contenuto del Programma nazionale di riforma.

Auspica infine che la Commissione possa convergere sullo schema di osservazioni della relatrice Poli Bortone, nel quale inserire le considerazioni già espresse in sede di relazione introduttiva, che giudica pienamente condivisibili, e in generale i rilievi di carattere costruttivo emersi durante il dibattito.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità che lo schema di decreto provveda già a fissare la quota delle risorse, calcolata in percentuale sul PIL, da destinare agli interventi speciali e al riequilibrio socio-economico, rammentando che tale ipotesi forma oggetto di un emendamento della propria parte politica in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene pertanto necessario che la rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento in merito a tale proposta.

Concluso il dibattito, la relatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) replica agli intervenuti, facendo presente al senatore Lannutti di ritenere preferibile affrontare il tema dell'operato delle banche in Italia meridionale in sede di discussione dei contenuti del Piano per il Sud e della Banca per il Mezzogiorno, per inquadrarlo in un contesto più ampio.

Dopo aver giudicato pienamente condivisibili le considerazioni espresse dal senatore Barbolini, riguardo alla necessità di maggiore certezza sulle risorse da destinare agli interventi speciali, sottolinea l'importanza della corretta utilizzazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea nella direzione di promuovere più sviluppo e occupazione, in conformità con le finalità di tali finanziamenti.

Aggiunge che un più rigoroso controllo sull'efficacia della spesa richiederebbe ora anche una riprogrammazione degli interventi già previsti ma non ancora realizzati, recuperando i ritardi accumulati nel corso degli anni.

Nell'ambito delle osservazioni da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ritiene utile inserire un richiamo all'esigenza di snellire le procedure per l'assegnazione delle risorse e rimodulare il cronoprogramma verificando l'attuale livello di cantieramento dei progetti già autorizzati. Si riserva infine una più compiuta valutazione della proposta avanzata dal senatore D'Ubaldo, anche se ritiene condivisibile in linea di principio l'esigenza di conferire maggiore certezza alle risorse da destinare agli interventi speciali.

Dopo un'ulteriore precisazione del presidente BALDASSARRI sulla natura delle risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea, il sottosegretario Sonia VIALE si riserva di intervenire in replica nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 466 E CONNESSI*

La senatrice FONTANA (PD) sollecita la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2575, di iniziativa del senatore Costa, con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 466 e connessi, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Il presidente BALDASSARRI assicura che nella seduta di domani si procederà all'abbinamento delle predette proposte legislative.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente BALDASSARRI comunica che l'odierna seduta notturna delle ore 20 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 3 maggio 2011

**282<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vincenzo Novari, amministratore delegato di H3G, il dottor Antongiulio Lombardi, direttore affari regolamentari e istituzionali, la dottoressa Lucia Bernabè, responsabile regolamentazione media, e il dottor Aldo Coppola dell'Ufficio affari istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM (2011) 15 definitivo) (n. 73)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 aprile scorso.

Il senatore RANUCCI (*PD*) sottolinea l'importanza di una riflessione sulla problematica delle gare ed in particolare sulle possibili alternative all'istituto del massimo ribasso.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritiene opportuno verificare se, in sede di recepimento della normativa comunitaria, sia usuale apportare modifiche alla normativa nazionale che vanno oltre quanto richiesto dagli atti da recepire.

Con riferimento all'aumento dell'importo massimo dei contratti pubblici affidabili attraverso il ricorso alla procedura negoziata, ritiene che bisognerebbe vigilare sull'applicazione della normativa vigente da parte delle stazioni appaltanti.

Richiamata infine la difficoltà delle procedure e l'elevato tasso di contenzioso, auspica uno sforzo congiunto volto a superare le criticità evidenziate dal Libro verde.

Il presidente GRILLO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della rete a banda larga: audizione dei vertici di H3G**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 19 aprile scorso.

Il presidente GRILLO dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto al dottor Novari, ricorda che la finalità dell'indagine conoscitiva è quella di permettere alla Commissione di apprezzare l'impegno che i vari operatori stanno dispiegando nel settore della banda larga e di individuare le misure da adottare per ottenere la diffusione della banda larga su tutto il territorio nazionale.

Invita inoltre il dottor Novari a esprimere le proprie opinioni sui disegni di legge in materia di neutralità della rete all'esame della Commissione.

Il dottor NOVARI ricorda che la società H3G è nata dieci anni fa per occuparsi di banda larga e procede ad illustrare le innovazioni di natura commerciale, organizzative e tecnologiche che la società ha apportato al mercato di riferimento.

Difatti, l'ingresso di H3G nel mercato italiano, con le strategie ed i contenuti estremamente innovativi che contraddistinguono la sua attività, ha costretto gli operatori preesistenti a confrontarsi con un nuovo *competitor*, con indubbi benefici per tutti gli utenti ed il sistema nel suo complesso.

Nel ricordare come l'ingresso di H3G sul mercato abbia concorso a far sì che la banda larga sia oggi un fiore all'occhiello dell'Italia, nonostante le profonde asimmetrie esistenti tra H3G e gli altri operatori, sottolinea i benefici che la banda larga può apportare alla crescita del Paese, a condizione però che l'infrastruttura sia capillare.

Per quanto riguarda i provvedimenti che potrebbero essere adottati, in primo luogo segnala la necessità di prevedere uno *switch off*, ossia il definitivo passaggio di alcuni servizi al solo digitale, al fine di evitare doppi costi; l'individuazione di nuove forme e modalità di finanziamenti; un'attenta valutazione dell'impatto che ogni eventuale intervento normativo potrebbe avere sugli sviluppi futuri della banda larga, con particolare riferimento ai servizi di pubblica utilità.

Afferma infine che, se non è possibile ipotizzare una lettura del contenuto da parte degli operatori, in un futuro potrebbe essere tuttavia necessario individuare categorie di dati che hanno la precedenza rispetto ad altri.

Il senatore RANUCCI (*PD*) richiede informazioni in merito al ritorno ottenuto da H3G a fronte degli ingenti investimenti iniziali e delucidazioni su come sarà possibile individuare delle precedenze con riferimento ai contenuti che transitano sulla rete.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) domanda se il mercato sia da solo in grado di compiere gli investimenti necessari sull'intero territorio nazionale o se vi sia bisogno di una componente di risorse pubbliche.

Sottolinea come l'attività degli operatori dovrebbe essere improntata alla massima tutela dei consumatori.

Il senatore BALDINI (*PdL*) chiede l'opinione del dottor Novari sulle possibili soluzioni al problema delle posizioni di monopolio che ancora sussistono nel Paese.

Sulla neutralità della rete, afferma la necessità di trovare un bilanciamento dei vari interessi in gioco.

Il dottor NOVARI, in risposta alle domande postegli, afferma che le decisioni in materia dovrebbero essere adottate a livello europeo.

Sottolinea inoltre che nell'accesso alla rete non vi devono essere discriminazioni determinate dalla diversa disponibilità economica dell'utente e chiarisce la differenza che, a tal proposito, si registra fra la rete mobile e quella in fibra.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i vertici di H3G ed i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI DUE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente GRILLO avverte che le sedute della Commissione previste per domani, mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 8,30, e per giovedì 5 maggio 2011, alle ore 8,30, non avranno luogo.

Comunica altresì che l'ordine del giorno della seduta prevista per domani, mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 15, è integrato con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2626.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**227<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(886) PINZGER ed altri. – Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole**

**(2605) PIGNEDOLI ed altri. – Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) riferisce sui provvedimenti in titolo, sottolineando che il panorama nazionale dell'agricoltura italiana dimostra ormai da anni come il settore sia attraversato da uno stato di forte crisi, che può avere i caratteri di maggiore o minore consistenza a seconda dei singoli comparti produttivi, ma che comunque caratterizza il settore primario nel suo complesso.

In questo senso, i dati indicano in modo evidente per le imprese agricole, e in modo più penetrante per i produttori, problemi sempre più acuti in termini di competitività e di reddito, come pure un calo di produttività che investe direttamente comparti strategici, forti problemi anche in riferimento alla commercializzazione delle produzioni, difficoltà notevoli di compatibilità tra le linee strutturali disposte nel settore in sede europea e internazionale e gli indirizzi di sviluppo rurale e produttivo adottati nel contesto italiano. Il settore ha dovuto per di più fare i conti, periodicamente e in modo non prevedibile, con eventi negativi legati a calamità naturali, ad avversità atmosferiche e a emergenze sanitarie, che hanno determinato gravi ricadute per il comparto.

Muovendo dalla comune consapevolezza dello stato di crisi dell'agricoltura – prosegue il relatore – e conseguentemente della necessità di profondi interventi finalizzati a un forte rilancio produttivo del mondo agri-

colo e del tessuto produttivo e rurale, i disegni di legge in esame propongono l'attivazione di un sistema di misure nazionali atto a sostenere le imprese del settore, in un quadro per certi aspetti specifico e mirato alle aziende, ma in generale volto a qualificare i sistemi agroalimentari e rurali e a ridefinire un ruolo di centralità dell'agricoltura.

Secondo quanto delineato, il disegno di legge n. 886 prevede alcune specifiche norme volte a sostenere tutte le aziende agricole in stato di difficoltà per cause conseguenti a grave crisi di mercato, attraverso misure a carattere agevolativo e di ristrutturazione delle stesse, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Gli interventi previsti – prosegue il relatore – si concretano in primo luogo nel concorso statale al pagamento degli interessi per mutui contratti dagli imprenditori agricoli per salvare o ristrutturare le imprese, entro limiti d'impegno di spesa che, fissati al 2008, dovranno essere aggiornati e ricalcolati allo stato attuale.

I mutui in questione, considerati operazioni di credito agrario, saranno assistiti dalla garanzia fideiussoria da parte dell'ISMEA e saranno concessi a condizione della presentazione di un piano di miglioramento della redditività dell'impresa, con indicazione di puntuali elementi.

Gli interventi proposti possono assumere, oltre che la forma del mutuo, altre forme di ristrutturazione del debito, con particolare riguardo a conferimenti di capitale, erogazione di crediti, garanzie su operazioni creditizie, riduzione fiscale del 30 per cento in relazione alle imposte sul reddito, esonero parziale sempre del 30 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Passando all'analisi del disegno di legge n. 2605, il relatore evidenzia che lo stesso non affronta lo stato di crisi dell'agricoltura italiana tramite interventi indirizzati a singoli comparti produttivi, quanto piuttosto attraverso misure rivolte al complessivo settore primario, secondo una filosofia che tende a valorizzare nuovi modelli agricoli in relazione alla politica di sviluppo rurale europea, a una più decisa qualifica del sistema agroalimentare e rurale, a più incisivi rapporti con i mercati e il territorio.

L'obiettivo del rilancio competitivo del settore viene perseguito dando particolare risalto a profili di crescente interesse per l'agricoltura europea e internazionale, con particolare riguardo alla multifunzionalità, alla plurisoggettività, alle interdipendenze tra aree urbane e territori rurali, alle caratteristiche assunte dai rapporti tra agricoltura e fenomeni quali liberalizzazione dei mercati, questione energetica, crisi alimentare.

Tenendo conto di tutti questi fattori – prosegue il relatore – l'iniziativa in esame affida un ruolo centrale all'agricoltura, la cui competitività appare come l'obiettivo fondamentale che assume un rilievo decisivo in un quadro di riferimento territoriale e non più solo aziendale. In questo senso si sottolinea la funzione del settore primario in un ambito che coinvolge la tutela dell'ambiente, la biodiversità, l'uso sostenibile delle risorse e le nuove tecnologie energetiche.

Appare altresì necessario prevedere un rilancio competitivo che sappia tenere conto dei cambiamenti strutturali in atto a livello comunitario e



mondiale, i quali impongono un adeguamento alle nuove strategie e politiche di settore, con particolare riferimento alle profonde modifiche della politica agricola comune dopo il 2013, con il profilarsi di nuovi paesi, nuovi concorrenti, nuovi consumatori e quindi nuove opportunità di sviluppo.

In considerazione dei contenuti sopra esposti, il disegno di legge è molto articolato, orientato verso tre grandi aree di intervento, cui corrispondono i primi 3 Capi del disegno di legge.

Il Capo I – prosegue il relatore – composto dai primi otto articoli, propone norme a favore dell'aggregazione dell'offerta agricola e dello sviluppo dell'agricoltura contrattualizzata, mediante il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei produttori, includendovi le cooperative agricole, tenute a costituire una direzione commerciale unica (articolo 1); interventi di sostegno ai piani operativi delle organizzazioni di produttori, con la necessaria considerazione delle competenze regionali in materia e l'istituzione di un apposito Fondo governativo volto a cofinanziare gli interventi per lo sviluppo dei programmi operativi (articolo 2); agevolazioni per favorire accorpamenti e fusioni delle organizzazioni di produttori (articolo 3); rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali, mediante ipotesi di controllo su alcune attività, anche in relazione a singoli prodotti DOP e IGP (articolo 4); sviluppo delle intese di filiera e dei contratti quadro, anche a livello regionale e per produzioni territoriali, con eventuale attribuzione di compiti per i consorzi di tutela DOP e IGP (articoli 5 e 6); l'istituzione di un Fondo per la concentrazione e la valorizzazione della produzione agricola, per la creazione di centri specializzati nella commercializzazione, per specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa dell'*export* (articolo 7); l'istituzione di un codice di condotta relativo ai rapporti commerciali e contrattuali tra produttori, industria e distribuzione (articolo 8).

Il Capo II, comprendente gli articoli da 9 a 16, è più specificamente mirato al rilancio competitivo delle imprese.

I primi tre articoli – prosegue il relatore – intervengono sugli aspetti legati alla gestione delle imprese, con particolare riferimento, all'articolo 9, ad incentivi per investimenti in processi innovativi concernenti il miglioramento dell'efficienza aziendale e innovazioni di prodotti e di processi produttivi. All'articolo 10, allo scopo di favorire la crescita dimensionale delle imprese, è prevista l'attribuzione di un credito di imposta collegato a processi di concentrazione di durata minima di cinque anni, mentre l'articolo 11 dispone incentivi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.

I successivi tre articoli affrontano i profili relativi alle garanzie e all'accesso al credito delle aziende agricole. L'articolo 12, in materia di tutela del reddito e gestione dei rischi, precisa che il Fondo di solidarietà nazionale ha come obiettivo interventi preventivi per affrontare danni ad aziende e produzioni dovuti a calamità naturali, a eventi eccezionali e a gravi fluttuazioni di mercato. L'articolo 13 istituisce un Fondo per lo sviluppo dei confidi, finalizzato alla concessione di garanzie, con possibile

accesso allo stesso da parte delle regioni per iniziative a sostegno dei fondi regionali di garanzia alle imprese del settore. Il problema dell'accesso al credito e della dilazione dei debiti delle imprese è oggetto dell'articolo 14, che prevede la stipula di una convenzione tra Governo, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Regioni, atta a definire modalità e criteri di accesso a finanziamenti e forme di prestito bancario agevolato, con la creazione di un apposito Fondo di garanzia.

L'articolo 15 – prosegue il relatore – contiene disposizioni in tema di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo alla comunicazione unica per la nascita di impresa agricola, alle assunzioni di gruppo e alle assunzioni plurime, alle procedure per assumere lavoratori extracomunitari stagionali.

L'articolo 16 è volto a una maggiore diffusione di prodotti agroalimentari ecocompatibili e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva.

Il Capo III, con i successivi tre articoli, è centrato sulla tutela e sulla competitività dei territori rurali.

In particolare, l'articolo 17 – prosegue il relatore – finalizzato alla valorizzazione dei terreni di montagna abbandonati, contiene la previsione di un loro utilizzo a scopi di produzione agricola, attraverso un procedimento in cui il Comune competente riveste un ruolo fondamentale e nel rispetto dei vincoli di legge in materia ambientale e idrogeologica. L'articolo 18 stabilisce incentivi premiali per i Comuni che adottino piani regolatori in cui sia prevista la valorizzazione paesaggistica delle aree agricole di pregio e di particolare specificità. L'articolo 19 dispone l'istituzione di un Fondo per promuovere la competitività delle aree rurali, le cui risorse sono destinate a piani regionali finalizzati sia allo sviluppo della banda larga nei territori in questione, sia alla tutela della qualità ambientale e al recupero dell'architettura rurale.

L'articolo finale del disegno di legge in questione (articolo 20) dispone la copertura finanziaria del provvedimento e una delega al Governo finalizzata al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel settore agroalimentare, con la necessaria indicazione dei criteri direttivi e la previsione del parere parlamentare in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**213<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***GARRAFFA***indi del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 16,30.**IN SEDE CONSULTIVA**(2366) CICOLANI ed altri. – Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale**(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) interviene per fornire alcuni chiarimenti riguardo al significato del provvedimento di cui è primo firmatario, sottolineando l'importanza che può avere per l'economia del Paese un impulso dato all'aviazione generale, fatta di piccoli aeroplani finora relegati per lo più in ristretti ambiti degli aeroporti destinati all'aviazione commerciale. Analogamente a quanto avvenuto con altro provvedimento che ha riguardato la nautica da diporto, un'apertura nei confronti di un mercato che in altri Paesi europei ha raggiunto ben altre dimensioni rappresenterebbe una grande opportunità non solo per le imprese dell'indotto ma anche per quelle aree, spesso pedemontane, che ospitano piccoli aeroporti di proprietà del demanio militare e che verrebbero destinate a questo tipo di attività senza alcun aggravio per i conti pubblici.

L'altro punto rilevante del provvedimento riguarda la costituzione di un comparto aerospaziale del quale andrebbero a fare parte gli organismi pubblici che regolano le attività del volo: una scelta che consentirebbe la stipula di accordi tra enti aventi natura pubblica o prevalentemente pubblica per lo svolgimento di attività di interesse comune.

Il senatore MESSINA (*PdL*) esprime perplessità riguardo all'articolazione del provvedimento, che non consente di cogliere il merito dei singoli interventi, per cui propone un rinvio della discussione per favorire gli opportuni approfondimenti.

Il senatore SANGALLI (*PD*) esprime forti perplessità sull'opportunità di intervenire nell'ambito di uno stesso provvedimento per il riordino del comparto aerospaziale e la liberalizzazione dell'aviazione generale, pur esprimendo la sua disponibilità a valutare forme di coordinamento dell'attività di enti pubblici o aventi prevalente carattere pubblico, di particolare rilievo dal punto di vista della sicurezza. Riguardo all'aviazione generale rileva la mancanza di elementi che consentano di comprendere quali scelte potranno essere operate in concreto per la navigazione aerea, i diritti aeroportuali e in generale la sicurezza del trasporto, alla luce anche della normativa europea. Dopo aver richiamato i costi di una politica di espansione del numero degli aeroporti avvenuta in passato, auspica un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella programmazione di nuovi aeroporti tale da non recare detrimento alla crescita del traffico commerciale.

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, preso atto delle richieste di approfondimento, propone un rinvio della discussione prima della formulazione del parere definitivo.

Il presidente CURSI, preso atto che non ostano osservazioni alla richiesta avanzata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SULL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI IN MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE Nn. 2626 E CONNESSI*

Il presidente CURSI avverte che con le audizioni di R.E TE. Imprese Italia, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dell'Associazione nazionale costruttori edili e della Confederazione italiana della piccola e media industria privata, ha avuto inizio oggi un ciclo di audizioni informali, svolte in sede di Comitato ristretto, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2626 e connessi, in materia di imprese. In occasione di tali incontri, sono stati acquisiti agli atti della Commissione documenti, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**222<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che disciplina alcuni profili in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili da dipendenti pubblici e privati, predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 23 della legge n. 183 del 2010.

Come specifica l'articolo 1, lo schema attua solo una parte della delega, in quanto non si è proceduto al coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti in materia, come pure era previsto dalla suddetta disciplina, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso *iter* di approvazione.

La novella di cui all'articolo 2 prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, la dipendente abbia la facoltà di riprendere in ogni momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nel luogo di lavoro attestino che la scelta non ne pregiudica la salute. Tale facoltà rappresenta una deroga al principio secondo cui l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno è considerata come parto a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione anche del periodo di astensione dal lavoro.

L'articolo 3 è inteso a superare alcuni dubbi sulle modalità applicative del prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, in caso di

presenza di minore con *handicap* in situazione di gravità. A tal fine, si equipara la frazione di periodo costituita dal prolungamento alla frazione antecedente, in modo da risolvere ogni dubbio applicativo sull'individuazione del termine iniziale della possibilità di prolungamento. La novella fa tuttavia riferimento anche al caso dei genitori adottivi. A tale riguardo osserva che si tratta di un inserimento superfluo, in quanto sarebbe sufficiente la norma di rinvio già vigente ed il predetto riferimento potrebbe soltanto determinare dubbi interpretativi. Infatti, l'articolo 3 considera il limite dell'ottavo anno di vita del bambino, mentre, per i genitori adottivi e affidatari, la norma di rinvio vigente reca il limite specifico di otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore età.

L'articolo 4 concerne il congedo straordinario per l'assistenza ad un familiare convivente con *handicap* in situazione di gravità. I primi due capoversi sostanzialmente inseriscono in una formulazione normativa unica i dispositivi di alcune sentenze di illegittimità della Corte costituzionale, che hanno ampliato l'ambito soggettivo del diritto al congedo. Il terzo capoverso specifica che l'indennità prevista per il periodo di congedo è commisurata alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione. Si tratta di una disposizione sostanzialmente confermativa della normativa vigente e che per errore materiale, accorpato al precedente; il richiamo «di cui al presente comma», in esso contenuto, dovrebbe essere sostituito con il richiamo al «precedente comma 5».

L'articolo 5 concerne l'istituto del congedo straordinario per il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. La prima modifica riguarda la norma che dispone la ripetizione degli importi corrisposti durante il periodo di congedo per un dottorato di ricerca privo di borsa di studio parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. La ripetizione è prevista qualora il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato. La novella esplicita che la ripetizione opera anche nell'ipotesi in cui la cessazione del rapporto (per volontà del dipendente) riguardi un'amministrazione pubblica diversa rispetto a quella originaria. La seconda novella specifica che le norme di cui al suddetto articolo 2 della citata legge n. 476 si applicano anche ai dipendenti pubblici contrattualizzati, con riferimento all'aspettativa in materia prevista dai contratti collettivi e a prescindere dal contenuto delle medesime disposizioni contrattuali.

L'articolo 6 riguarda l'istituto dei permessi giornalieri retribuiti per i dipendenti che assistano un coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità. In primo luogo, si prevede che il numero di permessi – pari a tre giorni per ogni mese – sia moltiplicabile, in caso di assistenza a più persone solo qualora il dipendente sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano

più di 65 anni o siano deceduti, «mancanti» o affetti da patologie invalidanti. In realtà, non appare chiaro se tali condizioni debbano essere rispettate con riferimento a ciascun soggetto assistito. In secondo luogo, si dispone che, qualora i permessi riguardino l'assistenza ad una persona residente in un comune avente una distanza stradale superiore a 150 chilometri dalla residenza del lavoratore, il dipendente attesti con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Occorre forse chiarire, per il caso di viaggi con mezzo di trasporto privato, la nozione di «altra documentazione idonea».

L'articolo 7 concerne il congedo per cure, previsto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento. In primo luogo, aggiornando il riferimento al «medico provinciale», contenuto nella disciplina finora vigente, si prevede che la domanda di congedo sia accompagnata dalla richiesta del medico di base o di un medico appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, richiesta da cui risulti l'esigenza della cura in relazione all'infermità invalidante. In secondo luogo, si specifica che, durante il congedo in esame, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, si prevede che il lavoratore sia tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.

L'articolo 8, infine, reca una clausola finanziaria di invarianza degli oneri.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice GHEDINI (*PD*) interviene per chiedere un chiarimento sulle modifiche apportate dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 dello schema in esame all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Ritiene inoltre opportuno procedere all'audizione delle organizzazioni rappresentative degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché delle associazioni che tutelano gli interessi dei disabili.

Il senatore CASTRO (*PdL*), in considerazione della ristrettezza dei termini entro cui procedere all'espressione del parere, suggerisce di procedere ad audizioni mirate allo scopo di raccogliere le istanze delle associazioni rappresentative che non siano state accolte dal Governo in sede di redazione dell'Atto del Governo n. 358.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) condivide la richiesta di procedere ad un ciclo veloce di audizioni allo scopo di comprendere eventuali istanze che non siano ancora state accolte dal provvedimento in esame, nel rispetto dei tempi previsti per l'espressione del parere richiesto alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE REFERENTE

(173) CASSON *ed altri.* – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto*

(2141) CASSON *ed altri.* – *Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(2210) CASSON *ed altri.* – *Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(2573) BUGNANO *ed altri.* – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all'amianto e dei loro familiari*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2573 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2573, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 2573, che modifica la disciplina del Fondo per le vittime dell'amianto e quella sui benefici pensionistici per i lavoratori, prevede prestazioni sanitarie ed assistenza legale gratuite, istituisce nuovi organismi collegiali ed assegna nuovi compiti a quelli già esistenti, reca norme in materia di demolizioni e rimozioni dell'amianto, vieta l'estrazione di taluni materiali, delega il Governo ad adottare un testo unico in materia di esposizione all'amianto. In base all'articolo 1, si considerano soggetti esposti o *ex* esposti all'amianto tutti coloro i quali si siano trovati a contatto con esso, sia stata causata l'esposizione da motivi di lavoro ovvero abitativi, familiari o ambientali.

L'articolo 2 prevede che il Fondo per le vittime dell'amianto esistente presso l'INAIL eroghi prestazioni economiche con periodicità annuale a beneficio di quanti abbiano contratto malattie professionali o di altro genere a causa dell'esposizione all'amianto, ovvero una prestazione *una tantum* per i loro superstiti, in caso di decesso. Qualora si tratti di soggetti già titolari della rendita assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la somma da erogare consiste nella differenza tra la prestazione a carico del Fondo e la rendita stessa. Hanno diritto ad un assegno mensile a carico dell'INAIL i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali provocate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della nuova norma. Il finanziamento del Fondo è per un terzo a carico delle imprese e per due terzi a carico del bilancio dello Stato. Le dotazioni aggiuntive eventualmente necessarie sono a carico dell'INAIL.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina dei benefici previdenziali in favore dei soggetti esposti o già esposti all'amianto per motivi di lavoro, incrementando la misura del coefficiente moltiplicatore e ripristinandone l'efficacia anche ai fini dell'anticipazione del pensionamento. Inoltre,



mentre attualmente il coefficiente moltiplicatore è riconosciuto con riferimento ad un periodo di esposizione all'amianto pari o superiore a dieci anni, fissa ulteriori coefficienti moltiplicatori per le esposizioni di più breve durata. Sopprime inoltre alcune condizioni concernenti le caratteristiche dell'esposizione, riapre i termini per i lavoratori *ex* esposti e non pone alcuna limitazione temporale per quelli esposti.

Con l'articolo 4 si prevedono prestazioni sanitarie gratuite in favore dei lavoratori esposti ed *ex* esposti all'amianto. Si tratta di monitoraggi, diagnosi precoci e, in caso di manifestazioni di patologie correlabili all'amianto, di forme di assistenza specifica.

L'articolo 5 estende il sistema delle tutele per i lavoratori e i cittadini esposti o *ex* esposti all'amianto affetti da malattie causate da tale esposizione, diretta o indiretta, disponendo l'assistenza legale gratuita in loro favore.

L'articolo 6 modifica la composizione della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e prevede che la stessa predisponga piani triennali, mentre l'articolo 7 istituisce una Conferenza nazionale triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria nei confronti dell'esposizione dell'amianto, nonché una Conferenza annuale sull'amianto in ciascuna Regione e l'articolo 8 prevede l'istituzione di una Commissione permanente sull'amianto in ogni Regione.

L'articolo 9 concerne i progetti di demolizione o rimozione dell'amianto, che devono essere predisposti dal datore di lavoro e inviati preventivamente all'organo di vigilanza. L'articolo 9 introduce inoltre l'obbligo di eliminare in modo totale l'amianto dagli ambienti di lavoro, anche per i casi di non superamento del valore limite, mentre il successivo proibisce l'estrazione e l'impiego delle pietre verdi, come definite dal decreto ministeriale del 14 maggio 1996. Infine, il disegno di legge prevede la delega al Governo ad adottare un testo unico in materia di esposizione all'amianto.

Conclusivamente, osserva che il disegno di legge in esame presenta risvolti considerevoli sotto il profilo della finanza pubblica che potrebbero pregiudicarne la realistica praticabilità nel prosieguo dell'esame. Auspica pertanto che gli aspetti di carattere finanziario e le difficoltà di carattere tecnico possano essere affrontate ed appianate in occasione di una prossima audizione del ministro Sacconi sul tema trattato dai disegni di legge in esame.

In considerazione della materia oggetto del provvedimento, propone infine di congiungerne l'esame con quello dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210, già all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(406) MONGIELLO.** – *Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista*

**(1184) NESSA ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti*

**(2560) COSTA.** – *Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di assunzioni dei centralinisti telefonici e operatori delle comunicazioni minorati della vista*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 406 e 1184, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2560 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2560, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 406 e 1184 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 406 e 1184, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2010.

La relatrice MARAVENTANO (*LNP*) illustra il disegno di legge n. 2560, concernente gli operatori telefonici minorati della vista. Specifica che l'ambito originario degli interessati, in base alla legge n. 113 del 1985, era costituito dai centralinisti telefonici ed è stato successivamente esteso agli operatori telefonici addetti alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, alla gestione e all'impiego di banche dati, nonché ai servizi di *telemarketing* e telesoccorso. L'articolo 1 del disegno di legge – analogamente all'articolo 1, comma 1, capoverso 2, dell'atto Senato n. 406, già all'esame della Commissione – novella la legge n. 113, affinché la formulazione letterale di essa tenga conto di tale estensione.

L'articolo 2 – in buona parte analogo all'articolo 3 dell'atto Senato n. 406 – ridefinisce gli obblighi di assunzione dei lavoratori in oggetto da parte dei datori pubblici e privati, che sussistono in relazione alla presenza, nell'organizzazione del datore, di centralini telefonici o di altre strutture. La novella è intesa, tra l'altro, a rendere più omogenea la disciplina tra i datori pubblici e quelli privati, nonché ad adeguare la normativa alle evoluzioni tecnologiche.

L'articolo 3 dell'atto Senato n. 2560 – sostanzialmente identico all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), dell'atto Senato n. 406 – modifica la disciplina dei benefici di contribuzione figurativa pensionistica in favore dei centralinisti ed operatori, estendendone gli effetti anche ai fini della misura dei trattamenti (o delle quote di trattamento) liquidati secondo il cosiddetto sistema contributivo. Occorrerebbe forse chiarire se l'estensione dei benefici trovi applicazione anche per gli altri lavoratori minorati della vista, in base alla norma di rinvio all'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, posta dall'articolo 2 della legge n. 120 del 1991.

Conclusivamente, propone che l'esame del disegno di legge n. 2560 prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 406 e 1184, già all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della variazione nella composizione della Commissione, il senatore Pichetto Fratin ha comunicato di voler rinunciare all'incarico di relatore sui disegni di legge nn. 2206 e connessi, in materia di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, e che pertanto ha designato quale relatore il senatore Zanoletti.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) ritiene necessario disporre di un breve lasso di tempo allo scopo di acquisire adeguata conoscenza delle problematiche sottese ai disegni di legge nn. 2206 e connessi.

Il senatore PASSONI (*PD*) fa presente l'urgenza con cui è opportuno concludere l'esame dei predetti disegni di legge, anche in considerazione della pressione sui temi specifici proveniente dall'opinione pubblica.

La senatrice GHEDINI (*PD*) rileva la necessità di raggiungere un accordo con la 5<sup>a</sup> Commissione permanente sulla natura della copertura finanziaria per gli oneri previsti dalle disposizioni di cui ai disegni di legge nn. 2206 e connessi.

Il presidente GIULIANO condivide l'esigenza di cercare una soluzione unitaria per far fronte alle questioni relative alla copertura finanziaria dei disegni di legge in esame.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica l'Ufficio di presidenza, già previsto per le ore 21 di oggi, e la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15,30 di domani 4 maggio 2011, non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 17.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 3 maggio 2011

**252<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusasi. In primo luogo, si è svolta una ricognizione sullo stato dell'attività legislativa della Commissione, con l'avvertenza che, tenuto conto della sospensione dei lavori dell'Assemblea prevista per la prossima settimana, la Commissione, a partire dalla settimana successiva allo svolgimento delle elezioni amministrative, proseguirà l'*iter* già in corso delle varie iniziative legislative e procedure informative.

Come richiesto dalla senatrice Bassoli, si riserva di contattare il Presidente della Commissione bilancio per sollecitare la ripresa di diverse iniziative legislative, in attesa del parere della menzionata Commissione.

Inoltre, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato si valuteranno le modalità con le quali avviare una riflessione su alcuni documenti segnalati dalla senatrice Bassoli, come la relazione sullo stato d'attuazione delle disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e il piano oncologico nazionale.

Avverte altresì che l'atto del Governo n. 358, già deferito alla Sottocommissione pareri, è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del Partito Democratico: esso sarà trattato con l'espressione delle osservazioni alla Commissione di merito, nella seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

**(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio 2011.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) esprime preliminarmente un giudizio positivo sul disegno di legge nel suo complesso, specialmente alla luce degli esiti relativi all'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo, con particolare riguardo al tumore alla mammella. Ricorda infatti come, in tale occasione, sia emersa l'esigenza di assicurare un'elevata professionalità per il trattamento dei casi di carcinoma al seno, ivi incluse le ricostruzioni del seno conseguenti ad interventi di natura demolitiva della ghiandola mammaria. In tal senso la rintracciabilità delle protesi mammarie costituisce un presupposto essenziale per assicurare la massima qualità dell'intervento ricostruttivo. Analoghe considerazioni valgono anche, a suo avviso, per i casi di mastoplastica additiva, con particolare riguardo a quei casi che presentano rilevanti disagi per la donna sul piano fisico e psichico.

Sottolinea quindi l'esigenza di individuare idonee misure volte a contrastare la pratica abusiva degli interventi di mastoplastica additiva e ricostruttiva, riservando esclusivamente al chirurgo plastico specializzato la scelta della tipologia delle protesi e il posizionamento delle stesse, sempre che sia tenuta in debita considerazione la varianza ormonale della donna, aspetto valevole sia per gli interventi riempitivi che per quelli conseguenti ad interventi demolitivi.

Coglie quindi l'occasione per evidenziare come occorra avviare una riflessione sugli aspetti culturali connessi alla straordinaria diffusione delle protesi, che ha a suo giudizio configurato una sorta di mito della «protesi facile»: si tratta invece di un intervento importante, che limita profondamente peraltro l'attività di prevenzione contro il carcinoma al seno, primo *big killer* delle patologie tumorali femminili.

Con riferimento al limite dell'impianto di protesi mammaria per le minorenni, pur dichiarandosi in linea di principio favorevole, rileva tuttavia come tale divieto possa essere superato solo in relazione a precise indicazioni mediche e psicologiche dell'adolescente. In tal senso tiene a sottolineare come tale disposizione, lungi dal configurare un divieto fine a se stesso, presenti anche e soprattutto una portata di natura pedagogica, nella prospettiva di limitare il ricorso alla chirurgia plastica del seno per fini estetici anche nella fase dello sviluppo al solo scopo di rispondere ad un'immagine stereotipata della figura femminile.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) reputa apprezzabile il disegno di legge in titolo nella parte in cui prevede l'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti nell'ottica di tutelare la salute delle donne, il contrasto all'abusivo professionale ed il rafforzamento dei controlli nella prospettiva di una maggiore tracciabilità delle aziende produttrici.

Ritiene comunque utile sottolineare alcuni aspetti che, a suo avviso, dovrebbero essere corretti e migliorati durante l'*iter*: ad esempio, si dovrebbe cogliere l'opportunità di tale iniziativa legislativa per far sì che il medico informi e sensibilizzi sui rischi legati ad ogni tipo di intervento chirurgico e che il divieto di impianto di protesi mammarie nei confronti delle persone minorenni escluda i casi di soggetti, anche minori di età, che nascono con malformazioni cromosomiche che necessitano di essere affrontate con interventi di questo tipo. Peraltro, più in generale, l'obbligo di istituzione dei registri dovrebbe essere estesa alle patologie gravi, come la sindrome laterale amiotrofica (SLA), preferibilmente presso l'Istituto superiore di sanità, piuttosto che presso il Ministero della salute. Infine, occorrerebbe consentire un più stretto monitoraggio del Parlamento sull'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame, nonché un inasprimento delle sanzioni.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*) condivide lo spirito dell'iniziativa legislativa che, tra le altre finalità, si pone quella di garantire, tramite l'istituzione dei registri, la tracciabilità degli interventi relativi agli impianti protesici mammari, anche allo scopo di rendere tali interventi più affidabili e sicuri. Si dichiara inoltre d'accordo anche sul divieto posto all'articolo 2, a meno che vi sia il consenso dei genitori per quanto riguarda interventi che riguardano persone che non hanno compiuto la maggiore età.

La senatrice PORETTI (*PD*) esprime perplessità sul disegno di legge in titolo in quanto, a suo giudizio, esso si limita a trattare un argomento specifico – qual è quello degli impianti protesici mammari – quando semmai sarebbe stato più efficace una iniziativa legislativa volta alla previsione dei registri su patologie significative. Sulla base di questa considerazione, pertanto, si ha l'impressione che il disegno di legge sia stato avanzato dall'Esecutivo solo per motivi di propaganda.

Nel merito poi non convince il divieto posto all'articolo 2 sia perché la scelta di intervenire dovrebbe essere demandata al chirurgo nel rispetto delle regole deontologiche, sia perché una semplice previsione di legge non basta a risolvere quello che appare essere un problema di tipo culturale. In tal senso, si sarebbe dovuta cogliere l'occasione per interrogarsi, in via preventiva, sulle modalità migliori per evitare che si ricorra agli impianti protesici mammari per motivi puramente estetici, senza differenziazioni riguardanti l'età della paziente. Peraltro, reputa improprio ritenere che tale divieto non si applichi solo in presenza di malformazioni fisiche, posto che il trattamento delle stesse ha comunque una valenza anche este-

tica. Infine, la stessa sanzione amministrativa posta al comma 2 dell'articolo 2 appare del tutto inadeguata.

La senatrice BASSOLI (*PD*) osserva preliminarmente come la previsione di un registro degli impianti protesici mammari costituisca *per tabulas* la conferma dell'importanza di un intervento normativo organico volto all'istituzione di registri epidemiologici, tanto più per quelle patologie gravi, quali tumori, malattie gravi e invalidanti per i quali si rende necessaria un'attività di monitoraggio a fini di prevenzione. A tale ultimo riguardo, coglie quindi l'occasione per lamentare come l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2133 abbia subito una secca battuta d'arresto, anche per via degli oneri finanziari a questi ultimi connessi, mentre occorrerebbe riflettere sulla apparente insussistenza di profili di natura finanziaria per i registri di protesi.

Dopo aver manifestato perplessità in relazione alle modalità di raccolta dei dati e tenuta di tali registri, si sofferma quindi sui profili legati alla diffusione del ricorso alla mastoplastica additiva anche tra le adolescenti, in relazione alle quali l'articolo 2 sancisce il divieto di impianto di protesi mammarie. A tale riguardo, pur sottolineando come si tratti di un problema unanimemente avvertito, fa presente come più che un intervento normativo sarebbe stato di gran lunga preferibile avviare un'adeguata azione educativa nei confronti delle nuove generazioni: al di là dei rischi per la salute legati a qualsivoglia intervento di natura chirurgica, occorre a suo avviso contenere gli effetti nocivi sul piano culturale legati alla diffusione dell'immagine femminile imposta e regolata dai *media*. A suo giudizio un divieto imposto per legge è inidoneo ad affrontare sul piano culturale gli *input* diffusi dai *media* e così percepiti dalle adolescenti. In questo quadro, occorre uno sforzo trasversale e coordinato, non soltanto nell'ambito delle politiche per la salute ma anche attraverso progetti di informazione e di educazione più articolati, che involgano altri settori – tra i quali i *media* e la scuola – paventando altrimenti il rischio che la portata innovativa del disegno di legge in esame possa risultare inefficace. Conclude infine lamentando quindi l'assenza ovvero l'inadeguatezza del compito educativo ascrivito ai genitori, i quali sottovalutano il carattere impegnativo della sottoposizione ad un intervento di mastoplastica additiva anche per il futuro dell'adolescente.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in ogni caso, tale provvedimento risulta essere stato approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento, anche dopo una disamina della Commissione bilancio della Camera dei deputati, dichiara chiusa la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), intervenendo in replica ai quesiti emersi nel corso del dibattito, fa presente alla senatrice Poretti come il

trattamento di determinate malformazioni non possa essere ricondotto ad interventi di natura estetica, ancorché sia innegabile che abbiano una ricaduta anche in termini di risultato estetico nel complesso. In tal senso ritiene utile consentire l'effettuazione interventi di plastica additiva o riduttiva mammaria sulle adolescenti, nel presupposto di finalizzare tali azioni al trattamento di malformazioni o alla prevenzione di disturbi alla salute, richiamando a titolo di esempio gli interventi di riduzione della mammella in ragione degli effetti sulla colonna vertebrale.

Dopo aver espresso apprezzamento per le norme che riservano ai medici specialisti in chirurgia plastica l'effettuazione di interventi di impianto di protesi mammarie, osserva come la tracciabilità delle stesse sia volta ad assicurare la piena garanzia della sterilità e della qualità dei materiali impiegati, da indicare nella cartella clinica.

Pur concordando con la senatrice Bassoli in merito all'esigenza di un intervento di natura più organica sull'istituzione dei registri epidemiologici, fa presente come resti un punto nodale la questione che attiene alla tutela della riservatezza dei dati. Nel preannunciare che nel corso della fase emendativa potranno essere più compiutamente affrontate le questioni che attengono ai profili sanzionatori, osserva come gli effetti derivanti dalla diffusione sui *media* di determinati modelli estetici richieda una riflessione più ampia, non essendo, tuttavia, questa la sede per affrontare compiutamente il problema.

Nel convenire inoltre sull'importanza e sulla centralità del ruolo genitoriale nella salvaguardia della salute dei figli, fa presente come il divieto posto all'articolo 2 è volto a proteggere quei limitati casi in cui i genitori non siano in grado di trasmettere i valori di rispetto del proprio corpo, specialmente alla luce della diffusione di un'immagine stereotipata dei canoni femminili.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per martedì 17 maggio 2011, entro le ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto del Governo n. 358). Al fine di consentire di rendere osservazioni alla Commissione di merito, la Commissione tratterà tale provvedimento nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio 2011, al termine della prevista audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana.



*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione alle procedure di votazione presso il Parlamento in seduta comune che impegneranno i senatori, la seduta prevista per giovedì 5 maggio 2011, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**264<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,45.**ESAME DI ATTI COMUNITARI*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008) 810 definitivo) e documento n. 7851/11 relativo all'accordo politico nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea sulla medesima proposta di direttiva (n. 74)**

*(Doc. XII, n. 678) Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*

(Esame congiunto, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra i documenti in titolo rilevando innanzi tutto che la Commissione europea ha presentato, il 3 dicembre 2008, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008) 810 definitivo), in cui si propone la revisione della direttiva 2002/96/CE con l'obiettivo di migliorare la sua efficacia e la sua attuazione, oltre che di ridurre i costi amministrativi. A giudizio della Commissione europea, il nuovo intervento normativo si rende necessario in quanto l'esperienza dei primi anni di attuazione della direttiva RAEE ha evidenziato l'esistenza di problemi di ordine tecnico, giuridico e amministrativo risultanti in inutili oneri amministrativi, continui danni ambientali e scarsi livelli di innovazione nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti. La revisione proposta dalla Commissione intende in particolare: differenziare con chiarezza i prodotti da nuclei domestici e quelli di altro tipo; fissare una percentuale di raccolta dei RAEE pari al 65 per cento per Stato membro a partire dal 2016, in funzione della quantità media di apparecchiature immesse sul mercato nei due anni precedenti. Il 3 febbraio 2011 il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, adottando 86 emenda-

menti. Per quanto riguarda il tasso di raccolta, il Parlamento afferma che gli Stati membri dovrebbero, entro il 2016, raccogliere almeno l'85 per cento dei rifiuti RAEE generati nello Stato membro, mentre la proposta della Commissione prevede che i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65 per cento. Entro il 2012, i deputati propongono un obiettivo di almeno 4 kg di RAEE pro capite o, qualora superiore, un peso di RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010. Gli Stati membri dovranno far sì che il volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre fra il 2012 e il 2016. Per quanto riguarda gli obiettivi di recupero, nel nuovo sistema semplificato composto di 6 categorie di RAEE invece delle 10 proposte dalla Commissione, il Parlamento richiede un tasso di recupero variabile dal 75 all'85 per cento e un tasso di riciclaggio dal 50 al 70 per cento. In seguito all'accordo politico raggiunto il 14 marzo 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Consiglio ha proposto di ampliare l'ambito di applicazione della normativa per includervi in linea di massima tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sei anni dopo l'entrata in vigore della rifusione. Inoltre, l'accordo prevede che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, si continui ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici. Per rendere la raccolta più efficace, il Consiglio ribadisce che la rifusione è intesa ad adattare tale obiettivo alle dimensioni e alla situazione economica dei singoli paesi dell'Unione. L'accordo prevede che gli Stati membri raccolgano ogni anno il 45 per cento del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che si trovano sui rispettivi mercati nazionali. Tale disposizione prenderebbe effetto quattro anni dopo l'entrata in vigore della normativa riveduta. Quattro anni più tardi gli Stati membri dovranno raggiungere un tasso di raccolta del 65 per cento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 3 maggio 2011

**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, Bruno Archi.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà, inoltre, assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri**

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 marzo 2011.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Bruno Archi per la sua disponibilità a prendere parte all'odierna audizione.

Il ministro ARCHI tiene a specificare, preliminarmente, che la propria funzione essenziale si concreta nel lavoro di supporto del Presidente del Consiglio in occasione delle riunioni dei Consigli europei.

Come è noto, avendo il Trattato di Lisbona accresciuto notevolmente il ruolo del Consiglio europeo, quale vero e proprio «motore» del processo decisionale dell'Unione, si è accresciuto, conseguentemente, il peso delle cancellerie dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, e, a cascata, delle relative strutture di sostegno.

L'oratore, quindi, dopo essersi soffermato sul metodo di lavoro tipico del Consiglio europeo – che, molto spesso, vede coinvolto il Presidente del Consiglio in trattative che si svolgono, nel corso della stessa riunione, a margine delle sedute ufficiali – si sofferma sul problema legato al possibile ridimensionamento dei Ministri tecnici, dal momento che, come previsto dallo stesso Trattato di Lisbona, sono autorizzati a partecipare a tale genere di riunioni solamente i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri.

Al riguardo, la soluzione non può che risiedere nel rafforzare il coordinamento tra lo *staff* che assiste il Primo Ministro e i singoli ministeri competenti per materia, al fine di consentire una sintesi politica che metta in condizione il Paese di promuovere una posizione univoca.

In proposito, prosegue l'oratore, sarebbe oltremodo utile ed opportuno che ciascuna Amministrazione proceda a potenziare i rispettivi uffici deputati a seguire le questioni dell'Unione europea, anche incrementando i contatti e gli scambi tra funzionari nazionali e delle Istituzioni comunitarie.

Successivamente, il ministro ARCHI dedica una menzione particolare alla questione della presenza di funzionari italiani presso le Istituzioni dell'Unione europea, rilevando come, negli ultimi anni, essa abbia registrato un'evoluzione positiva, se si considera, ad esempio, che, nell'ambito della Commissione europea, si è passati dai tre direttori generali del 2008, agli attuali cinque. Se si prende in esame, inoltre, la collocazione di funzionari italiani all'interno dei Gabinetti dei diversi commissari europei, è d'uopo riscontrare un loro significativo aumento, che non potrà non giovare alla capacità del Paese di presidiare i centri nevralgici del *decision-making* europeo.

Sotto tale profilo, i notevoli progressi compiuti dall'Italia devono, peraltro, indurre a moltiplicare l'impegno per garantire una sua adeguata presenza ai gradi apicali delle Istituzioni, soprattutto in un contesto istituzionale che registra un ritorno al metodo intergovernativo a scapito di quello comunitario e, quindi, un'accentuazione della competizione tra i vari «Sistemi-Paese».

Seguono alcuni quesiti posti dai Senatori.

Il senatore SANTINI (*PdL*) chiede dei chiarimenti in merito, in particolare, alle relazioni istituzionali tra Presidenza di turno e Presidenza permanente del Consiglio europeo, al possibile coordinamento tra Consi-

glio d'Europa e la massima assise decisionale dell'UE e agli ipotetici candidati ad ereditare la funzione dell'UEO.

La senatrice SOLIANI (*PD*) chiede se, in tempi recenti, l'Italia abbia sofferto difficoltà aggiuntive – come è sembrato di percepire, soprattutto nell'azione del Presidente del Consiglio – nel proprio sforzo di rappresentazione degli interessi nazionali a Bruxelles.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) domanda quale dovrebbe essere, dall'osservatorio del consigliere diplomatico del *Premier*, la collocazione operativa del Dipartimento per gli affari europei.

È, inoltre, interessato a conoscere il destino dei diplomatici italiani messi a disposizione del Servizio diplomatico europeo.

In sede di replica, il ministro ARCHI tiene, tra l'altro, a precisare che, per quanto attiene al futuro dei diplomatici del Ministero degli esteri «prestati» all'Unione europea, non si sente di escludere una loro progressiva specializzazione settoriale che, una volta entrato a «regime» lo stesso Servizio diplomatico comunitario, potrebbe preludere ad un loro distacco definitivo presso tale istituzione.

A suo avviso, inoltre, formazione e coordinamento dovrebbero rappresentare le due parole chiave per consentire una proiezione più coesa ed unitaria dell'Italia durante i vari negoziati presso l'Unione europea.

Relativamente al Dipartimento per gli affari europei, infine, egli evidenzia che si tratta di una macchina burocratica pienamente funzionante, con la quale il proprio ufficio interagisce in via continuativa e proficua.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 3 maggio 2011

*Presidenza del presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(C. 4299 Governo) Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), relatore, illustra il provvedimento in esame, riferendo che la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che il termine finale della delega sia di ventiquattro mesi, mentre il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è previsto nei due anni successivi all'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo. Rammenta che l'iter per l'adozione dei decreti legislativi prevede che, dopo l'intesa in sede di conferenza unificata, sullo schema di decreto legislativo sia espresso, nel termine di sessanta giorni, un parere da parte della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Evidenzia che la legge delega prevede che i Presidenti delle Camere possano accordare una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Fa notare che l'intervento legislativo mira ad incrementare di sei mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega e il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, che è elevato da due a tre anni; si amplia altresì a novanta giorni il predetto termine a disposizione delle commissioni parlamentari. Precisa quindi che l'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) proroga il termine finale per l'esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi; alla lettera *b*) incrementa a novanta giorni il tempo a disposizione delle commissioni par-

lamentari per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo; alla lettera *c*) proroga il termine a disposizione per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni; alla lettera *d*) prevede che, qualora il termine per il parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni prima del termine finale della delega o successivamente, operi un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di centocinquanta giorni; alla lettera *e*) proroga il termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane a quarantotto mesi; alla lettera *f*) allinea ai nuovi termini previsti per l'esercizio della delega primaria l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo. Segnala che il comma 2 esclude l'applicazione del nuovo termine di novanta giorni per l'espressione del parere parlamentare per gli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla conferenza unificata ai fini dell'intesa.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nel condividere l'opportunità che l'esame dei decreti legislativi delegati da parte della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa svolgersi con il dovuto approfondimento, in relazione alla complessità della materia, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(C. 4307 Governo) DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo**, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite V e VII della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Cosimo Latronico, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> del Senato lo scorso 13 aprile 2011. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, autorizza spese a carattere permanente per il Fondo unico per lo spettacolo; per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali. Segnala che il comma 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le riduzioni lineari previste dalla legge di stabilità 2011, mentre il comma 3 abroga le disposizioni



che avevano introdotto un contributo speciale sui biglietti cinematografici e i commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico. Osserva che l'articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei: il comma 1 dispone l'adozione di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali; il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma; il comma 3 autorizza l'assunzione di personale e il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi della società ALES. Si sofferma quindi sui commi da 5 a 7, che recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi; il comma 6 dispone che gli interventi che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune competenti mentre il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. Rileva che l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina dei servizi di media audiovisivi, prorogando fino al 31 dicembre 2012 il divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani. Sottolinea che l'articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Segnala che l'articolo 5 cancella dall'ordinamento le disposizioni relative al programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare mentre l'articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo. Rileva infine che l'articolo 7 è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (*PD*) esprime apprezzamento per le previsioni di cui all'articolo 5, che abrogano le disposizioni relative al programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare. Replica quindi necessario, in ordine all'articolo 2, commi 5 e 6, che siano

previsti appositi accordi tra Stato e regione, attraverso lo strumento dell'intesa, al fine di regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori e per le sponsorizzazioni ivi previste.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(Nuovo testo C. 1320) Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonchè delle province di Bergamo e Cremona**

(Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (CN-Io Sud) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, che dispone al comma 1 la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona. Evidenzia che il testo in esame si inserisce nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133 della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Rileva che il comma 2 della proposta di legge assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali; qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti. Segnala che l'iniziativa comunale è stata esercitata con le deliberazioni del consiglio comunale di Torre Pallavicina e del consiglio comunale di Soncino. Osserva che il consiglio regionale della Lombardia ha espresso parere favorevole alla rettifica di parte dei confini territoriali dei due comuni e, conseguentemente, delle province di Bergamo e di Cremona.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

ALLEGATO 1

**Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di  
federalismo fiscale (C. 4299 Governo)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C 4299 Governo, in corso di esame presso le commissioni I e VI della Camera, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale;

considerato che il testo in esame mira a consentire l'esercizio della delega entro termini temporali più adeguati rispetto a quelli attualmente previsti in considerazione delle esigenze di approfondimento delle complesse questioni dell'autonomia finanziaria emerse nel corso del procedimento di attuazione della delega;

evidenziato che non si riscontrano interferenze con le competenze legislative o le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario o delle regioni a statuto speciale.

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato)**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in corso di esame presso le commissioni riunite V e VII della Camera, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, su cui la Commissione ha reso parere alle commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> del Senato in data 13 aprile 2011;

considerate le norme del testo che attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali» e «tutela dei beni culturali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali e dell'organizzazione delle attività culturali, nonchè l'ordinamento della comunicazione, ineriscono a profili di competenza concorrente Stato-Regioni;

esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

siano previsti, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, accordi tra Stato e Regione, attraverso lo strumento dell'intesa, volti a regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonchè per le sponsorizzazioni ivi previste;

e con la seguente osservazione:

valutino le commissioni di merito, all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* di stabilire che siano sentiti gli enti locali nella fase di attuazione delle suddette disposizioni.

ALLEGATO 3

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonchè delle province di Bergamo e Cremona  
(Nuovo testo C. 1320)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1320, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonchè delle province di Bergamo e Cremona;

rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura prevista dall'articolo 133 della Costituzione, che prescrive che il mutamento delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata; preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 3 maggio 2011

**87ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 20 aprile scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, considerati già illustrati.

Il PRESIDENTE invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, onde lasciare nel testo dell'articolo 1 l'indicazione, preliminare all'intero testo, delle modalità di ripartizione degli spazi radiotelevisivi tra i soggetti aventi diritto. Dichiara altresì inammissibile l'emendamento 1.5.

Il senatore PARDI (*IdV*), relatore, esprime parere contrario agli emendamenti 1.3 e 1.6, si rimette alla Commissione sull'1.4 e invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

In considerazione degli imminenti lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati e alla presumibile mancanza del numero legale, di cui chiede la verifica, il deputato LAINATI (*PdL*) esprime l'avviso che la fase delle votazioni debba essere rinviata alla prossima seduta.

Il PRESIDENTE evidenzia come la richiesta di verifica del numero legale potrebbe prefigurare l'intenzione di ostacolare l'esame del provvedimento. Non si può prescindere dall'impegno assunto all'unanimità nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi il 20 aprile circa il prioritario esame della delibera in titolo rispetto ad altri provvedimenti, in particolare l'Atto di indirizzo sul pluralismo. Prendendo comunque atto degli impegni presso la Camera dei deputati, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Riconoscendo al Presidente l'esercizio di un ruolo attivo e propositivo, nei confronti della RAI, al fine di favorire una soluzione, il deputato BELTRANDI (*PD*) stigmatizza la palese intenzione da parte della maggioranza di impedire l'attuazione di una previsione di legge, nonostante sul tema vi siano stati vari interventi anche da parte di alte cariche dello Stato. Si qualifica come improprio qualunque collegamento con le decisioni riguardanti l'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo e gli emendamenti ad esso riferiti. Allo scopo di favorire un processo positivo e nell'auspicio che la Commissione si possa convocare ad oltranza fino a quando l'*iter* del provvedimento non sarà completato, preannuncia l'intenzione di occupare l'aula della Commissione fino all'approvazione della delibera sui *referendum*.

Associandosi alle considerazioni sul ruolo svolto dal Presidente, il senatore PARDI (*IdV*) stigmatizza l'ostruzionismo della maggioranza, cui peraltro si accompagnano discutibili manovre nelle Aule parlamentari sulle tematiche oggetto dei *referendum*. Su tali comportamenti l'opposizione intende vigilare con attenzione.

Il senatore MORRI (*PD*) sottolinea come da parte della maggioranza, che mette in atto uno strano ostruzionismo verso se stessa, si venga meno ad un accordo raggiunto in Ufficio di Presidenza per dare alla delibera la giusta priorità, ferma restando l'opportunità di procedere ad una precisa calendarizzazione dell'esame dell'Atto di indirizzo sul pluralismo. Ritenendo grave il silenzio sui temi dei *referendum* che in tal modo si determina nel servizio pubblico, invita il collega Beltrandi a tener conto del rischio che certe scelte possano assumere il significato di una protesta nei confronti del Presidente, auspicando nel contempo che a partire dalla prossima seduta si possa procedere in modo più costruttivo.



Il PRESIDENTE verifica quindi che la Commissione non è in numero legale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per stasera alle ore 20.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

ALLEGATO

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 – (Relatore Sen. Pardi)**

**Art. 1.****1.4**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.3**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Al comma 1 sostituire le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento» con le seguenti: «dal 30 maggio 2011».*

---

**1.6**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Al comma 1 sostituire le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento» con le seguenti: «dal 17 maggio 2011».*

---

**1.1**

CAPARINI, MURA, PITTONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La RAI cura con particolare attenzione che non vi siano sovrapposizioni tra i programmi inerenti la campagna referendaria oggetto del presente provvedimento con quelli inerenti la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.».*

---

**1.2**

CAPARINI, PITTONI, MURA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.5**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in 3 parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli, i contrari e coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: «per ciascun quesito referendario» a: «non partecipazione al voto».*

---

**88ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ZAVOLI

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Interviene per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il PRESIDENTE dà comunicazione di un appello pervenuto da parte dell'associazione Articolo 21 e altre associazioni, sottoscritto da migliaia di firme, affinché la Commissione proceda rapidamente all'approvazione della delibera concernente la regolamentazione della campagna referendaria e l'informazione ad essa relativa.

**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore MURA (LNP) chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE verifica che la Commissione non è in numero legale. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta, riservandosi altresì, nello svolgimento della funzione istituzionale *super partes* che gli è assegnata, di procedere ad ulteriori convocazioni della Commissione per consentire l'esame e l'approvazione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che si profilano le condizioni per un'effettiva ripresa dei lavori nel corso della seduta di domani, anche in relazione all'accordo, prospettato attraverso i contatti tra le forze politiche intervenuti nel pomeriggio, di riprendere l'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, a partire dal giorno martedì 17 maggio per concludere anche nella stessa settimana.

Il senatore MORRI (*PD*), stigmatizzato il boicottaggio che la maggioranza sta esercitando sulla delibera in materia referendaria, nonostante si tratti di un compito assegnato alla Commissione dalla legge, giudica improprio mettere sullo stesso piano gli atti dovuti e gli atti di indirizzo. Condivide comunque l'auspicio di un'evoluzione positiva nella giornata di domani, dichiarando la disponibilità della sua parte politica a calendarizzare il seguito della discussione sul pluralismo nella settimana indicata dal Presidente.

Il deputato BELTRANDI (*PD*), rinnovando i ringraziamenti al Presidente per il ruolo svolto, concorda con il senatore Morri e conferma la propria intenzione di proseguire l'occupazione dell'aula della Commissione fino all'approvazione della delibera. Condivide altresì l'opportunità di procedere, appena possibile, all'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, su cui è però giusto che, senza alcun ostruzionismo, ciascuno porti avanti le proprie proposte.

Ricordando come precedenti occupazioni dell'aula da parte del deputato Beltrandi abbiano avuto connotazioni discutibili, il PRESIDENTE auspica che non si voglia sostenere di fatto una sorta di necessità di «fare la guardia» alla Commissione.

Il senatore PARDI (*IdV*) evidenzia come da tempo si sia vanificato il più importante strumento di democrazia diretta rappresentato dal *referendum*. È ingiustificabile l'ostruzionismo della maggioranza, che ha ristretto i tempi della campagna referendaria, soprattutto se collegato alla questione della discussione dell'Atto di indirizzo sul pluralismo. Aderendo anch'egli ai ringraziamenti nei confronti del Presidente, auspica un prossimo regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE, in relazione alle votazioni previste presso la Camera dei deputati, propone che l'orario della seduta già convocata per do-

mani, mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 14, sia posticipato alle ore 14,30. Propone altresì di procedere ad un'ulteriore convocazione della Commissione per domani, alle ore 20, con lo stesso ordine del giorno.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

ALLEGATO

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 – (Relatore Sen. Pardi)**

**Art. 1.****1.4**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.3**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Al comma 1 sostituire le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento» con le seguenti: «dal 30 maggio 2011».*

---

**1.6**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Al comma 1 sostituire le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento» con le seguenti: «dal 17 maggio 2011».*

---

**1.1**

CAPARINI, MURA, PITTONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La RAI cura con particolare attenzione che non vi siano sovrapposizioni tra i programmi inerenti la campagna referendaria oggetto del presente provvedimento con quelli inerenti la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.».*

---

**1.2**

CAPARINI, PITTONI, MURA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.5**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in 3 parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli, i contrari e coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: «per ciascun quesito referendario» a: «non partecipazione al voto».*

---



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 3 maggio 2011

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328)**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative alla proposta di parere del relatore Bernini (*vedi allegato 1*). Fa presente inoltre che è stata presentata una ulteriore proposta di parere da parte del senatore Belisario (*vedi allegato 2*). Prima di dare la parola a coloro che desiderano intervenire, avverte che è tuttora in corso, da parte del relatore medesimo, d'intesa con il Governo, la valutazione degli emendamenti presentati, allo scopo di individuare quelli che possono trovare accoglimento nell'ambito della proposta di parere. Trattandosi di un lavoro che richiede tempi al momento non brevi e considerando che tale valutazione può risultare di particolare utilità ai fini di giungere ad un parere quanto più possibile condiviso, riterrebbe che l'espressione del parere sulle proposte emendative, già previsto nella seduta odierna, venga reso nella seduta convocata per la giornata di domani, rimanendo fermo che nella stessa seduta si procederà anche alla votazione finale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*) in relazione a quanto prospettato dal Presidente, avverte di aver già programmato i lavori della Commissione Finanze del Senato coordinandoli con il termine per la conclusione dei lavori della Commissione già stabilito per la giornata di domani, che, ritiene, debba essere comunque rispettato, pur nell'ambito della proposta formulata dal Presidente. Qualora ciò non risulti possibile, eventuali diverse decisioni andrebbero prese coordinandole rispetto ai lavori del Senato.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) sulla base delle questioni segnalate dal collega Baldassarri e anche al fine di consentire un più approfondito esame delle proposte emendative, fa presente che potrebbe anche ritenersi opportuno procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento nella mattinata di giovedì.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) sottolinea che nell'ambito della nuova definizione della tempistica dei lavori della Commissione sul provvedimento andrà comunque consentita la trasparenza della discussione, separando la fase della predisposizione del parere del relatore da quella della valutazione delle proposte emendative.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce delle considerazioni e delle esigenze segnalate dai colleghi, precisa che nella giornata di domani si procederà all'espressione del parere del relatore sulle proposte emendative presentate, cui seguirà l'eventuale votazione sulle proposte non accolte ovvero su quelle per le quali i proponenti insistano comunque per la votazione. Indi, dopo una pausa necessaria alla composizione del testo finale del parere, si procederà alla votazione dello stesso. Potranno ovviamente disporsi brevi sospensioni della seduta in relazione ai lavori di Camera e Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, in considerazione del fatto che la Commissione è tuttora impegnata nell'esame sullo schema di decreto legislativo n. 328, non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto 339) nel termine stabilito, che risulta attualmente fissato alla data del 13 maggio 2011.

Ritiene pertanto necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede quindi alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328)**

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE, ON. BERNINI BOVICELLI**

*(v. seduta del 28 aprile 2011)*

**2.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «e sociali» con le seguenti «sociali, istituzionali e amministrativi».*

---

**3.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico e dei contratti istituzionali di programma.».*

---

**25.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 2.*

---

**39.**

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Ferme restando le ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, l'impiego delle risorse aggiuntive e l'attuazione degli interventi speciali di cui al presente decreto assicurano la realizzazione – attraverso piani organici d'investimento pluriennali finanziati con risorse vincolate nella destinazione – di misure di natura infrastrutturale e il sostegno delle altre iniziative di sviluppo che risultino anche funzionali ad accelerare, nelle diverse aree territoriali, il processo di convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonchè il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, tenendo conto di obiettivi di efficienza della spesa e di miglioramento del livello e della qualità dei servizi pubblici ed in coerenza con gli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e gli obiettivi definiti in sede comunitaria.

*2-bis.* In sede di prima applicazione, gli interventi di cui al presente decreto specificamente finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale sono individuati sulla base della ricognizione effettuata in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2011-2013, con le medesime modalità di cui al citato articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede ad aggiornare la predetta ricognizione con particolare riferimento alle carenze delle dotazioni infrastrutturali esistenti in ciascun territorio riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonchè la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, le strutture per il trattamento dei rifiuti, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, la banda larga, le strutture portuali ed aeroportuali; la ricognizione tiene conto del contenuto del Patto di convergenza e delle misure atte a realizzare il percorso di convergenza, indicati, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, nonchè della definizione, ove intervenuta, di livelli essenziali delle prestazioni e di obiettivi e livelli di servizio.

*2-ter.* Gli interventi finalizzati al recupero del *deficit* infrastrutturale, anche con riferimento al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, e alla rimozione degli squilibri territoriali, sono specificamente evidenziati nella relazione e nel programma contenuti nel Documento di Economia e Finanza ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.»

---

**1.**

D'UBALDO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1 aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 1-bis. – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, le risorse destinate alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione sociale e territoriale, alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, all'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, devono essere aggiuntive rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal fine, la definizione dell'ammontare delle risorse di natura aggiuntiva sono fissate, su base pluriennale e con adeguamento annuale, nell'ambito del documento di economia e finanza.

2. Per gli interventi speciali aventi ad oggetto funzioni ordinariamente affidate agli enti territoriali, l'aggiuntività delle risorse di cui al comma 1 non può essere limitata alla spesa in conto capitale per investimenti qualora gli interventi abbiano ad oggetto l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, il miglioramento del livello delle prestazioni e della qualità dei servizi pubblici. Le risorse in conto capitale relative agli interventi speciali possono essere utilizzate anche per il finanziamento di piani di investimento collegati a percorsi di convergenza definiti dalle procedure ordinarie, nel rispetto del vincolo che tali risorse siano utilizzate esclusivamente per consentire il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria.

3. La dotazione delle risorse da assegnare al Fondo di cui all'articolo 4, destinata agli interventi per la programmazione pluriennale successiva al 2013, non può essere inferiore a quella inizialmente prevista per il periodo 2007-2013 e comunque non inferiore, in ragione di anno, allo 0,6 per cento del PIL.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, per la parte non destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, destina almeno una quota del 30 per cento delle proprie risorse ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard. La restante parte delle risorse è destinata alla programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità individuate dall'Unione europea.

5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, nelle varie fasi procedurali riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo, ivi comprese le decisioni assunte in ambito CIPE, è garantita una costante concertazione con le autonomie territoriali, con riguardo all'individuazione degli obiettivi, delle priorità e dei progetti a cui destinare le risorse, al monitoraggio sulle modalità di adempimento e di investimento delle risorse assegnate».

---

**22.**

GALLETTI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard nel caso di incapienza dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delegato per la politica di coesione sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato ad integrare le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo.».

---

**4.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, dopo le parole «per investimenti» inserire le seguenti: «, alle spese finalizzate a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione».*

---

**26.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole «e ai diritti della persona» con le seguenti: «, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;».*

---

**5.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole «con particolare riferimento alle zone di montagna e a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale».*

---

**40.**

BOCCIA, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di dequalificare la spesa mediante l'utilizzo di risorse in conto capitale per spese di parte corrente, le risorse del Fondo di cui alla presente lettera non possono essere utilizzate a copertura di interventi che perseguano finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1.»;*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) aggiuntività delle risorse rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale nell'intero territorio nazionale, con divieto di sostituzione delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti territoriali. La relazione di cui all'articolo 6-bis dà conto del carattere di aggiuntività delle risorse. Resta fermo, per i fondi strutturali dell'Unione europea, il rispetto del principio dell'addizionalità rispetto alla spesa nazionale».

---

**6.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola «programmazione» aggiungere la seguente «, organizzazione».*

---

**7.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole «assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative» con le seguenti: «assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti le necessarie attività di sorveglianza».*

---



**8.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, premettere al comma 1 il seguente:*

«01. Spettano al Presidente del Consiglio, che le esercita mediante delega ad un Ministro senza portafoglio (d'ora in poi Ministro delegato) le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle politiche di coesione. Il Ministro delegato per l'esercizio di tali funzioni si avvale delle specifiche strutture a tal fine istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato».

---

**9.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le parole «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «d'intesa per i profili finanziari con il Ministro dell'economia e delle finanze e per il conseguimento degli obiettivi di crescita con il Ministro dello sviluppo economico».*

---

**27.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3 comma 2, sostituire le parole «dei poteri e delle prerogative» con le seguenti: «delle competenze».*

---

**48.**

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO. STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 2, dopo le parole «delle Regioni e delle autonomie locali» inserire le seguenti: «previa concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea».*

---

**47.**

MISIANI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole «eventualmente interessati» inserire le seguenti: «d'intesa con le Regioni»;*

*b) al comma 3 dopo le parole «dei Regolamenti dell'Unione europea» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».*

---

**10.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi».*

---

**28.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito ' Fondo IP', è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

*1-bis.* Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse dei seguenti Fondi che pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, risultano soppressi:

*a) Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;*

*b) Fondo destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nonchè dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191;*

*c) Fondo per la montagna, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;*

d) Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) Fondo per la tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

---

#### **41.**

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando quanto previsto al comma 3-*bis* del presente articolo»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-*bis*. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è annualmente destinato dalla legge di stabilità ai diversi livelli di Governo per l'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare, con le modalità di cui all'articolo 5, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione».

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «per quote annuali» inserire le seguenti:* «, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 3-*bis*,».

---

#### **42.**

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole* «, fermo restando quanto previsto al comma 3-*bis* del presente articolo»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è destinato all'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare lungo il ciclo pluriennale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere da a) a d) e con le modalità di cui all'articolo 6, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

---

**23.**

GALLETTI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, dopo le parole: «speciali dello Stato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Regioni».

---

**29.**

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «è finalizzato al finanziamento di», aggiungere le seguenti: «spese di parte capitale relative a».

---

**30.**

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di rilievo nazionale, interregionale e regionale», inserire le seguenti: «e locale».

---

**11.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La programmazione

degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.».

---

**31.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'intervento del Fondo è finalizzato esclusivamente alle finalità del presente decreto. Non è in alcun modo consentito un suo utilizzo in difformità per la copertura finanziaria di tipologie di interventi distinti da quelli indicati dal presente decreto.».

---

**12.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente:*

«01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la quota del PIL da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Tale quota può essere rideterminata negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei Livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.».

*Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza,».*

---

**32.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole «stanziando risorse adeguate» inserire le seguenti: «e comunque non inferiori in media annua all'uno per cento del Prodotto Interno Lordo».*

---

**24.**

GALLETTI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole «dal Ministro delegato» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**49.**

SORO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «collegate all'andamento stimato della spesa» con le seguenti: «che non possono essere inferiori allo 0,6 per cento del PIL per ciascun anno. Le quote annuali non possono comunque, nel corso dell'anno, essere modificate con operazioni di rimodulazione o di riduzione tali da renderle inferiori allo 0,4 per cento del PIL».*

---

**13.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 2, sostituire le parole da «Trascorso» fino a «intesa» con le seguenti: «Sulla base della eventuale rideterminazione del Fondo operata dalla Legge di stabilità il Governo procede alla riprogrammazione degli interventi previa intesa» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'intesa non è dovuta allorchè siano state attivate le procedure di sanzione o di sostituzione previste dal comma successivo del presente articolo e dal comma 6 dell'articolo 6».*

---

**14.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, capoverso, sostituire le parole «dei documenti relativi al» con la parola «nel».*

---

**33.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, sostituire le parole «e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza» con le seguenti «e degli indirizzi espressamente indicati, a tal riguardo, dal Documento di Economia e Finanza, riferiti alle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.».*

---

**34.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole «e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza», inserire le seguenti: «come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari».*

---

**50.**

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, alinea, dopo le parole «Decisione di finanza pubblica» inserire le seguenti: «e della concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea».*

---

**35.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole «Conferenza unificata», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti».*

---

**51.**

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere le parole «, generali e».*

---

**15.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero: «5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un rating che indichi un livello accettabile di capacità amministrativa e tecnica e di legalità in assenza del quale l'attuazione degli interventi è direttamente affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6».*

---

**16.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera: «f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici».*

---

**36.**

BELISARIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Alle riunioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica riguardanti l'attua-*



zione del presente decreto partecipano quattro rappresentanti della Conferenza Unificata, uno espressione dei Comuni, uno delle Città metropolitane, uno delle Province ed uno delle Regioni. Tali rappresentanti devono essere espressione delle aree del Mezzogiorno.».

---

**43.**

BIANCO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Prima della sua adozione il Documento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.».

---

**44.**

BARBOLINI, VITALI, CAUSI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, premettere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente decreto finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono individuati dal contratto istituzionale di sviluppo sulla base della ricognizione infrastrutturale di cui al medesimo articolo 22.».*

---

**52.**

NANNICINI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, sostituire le parole «e le responsabilità dei contraenti» con le seguenti: «le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze.».*

---

**17.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole «finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti» aggiungere le parole «inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza».*

---

**45.**

NANNICINI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo».*

---

**18.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: «A tal fine il Governo procede all'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione assicurando standardizzazione e interoperabilità dei sistemi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dal bilancio comunitario fino ai bilanci dei soggetti attuatori e il collegamento tra dato contabile e dato relativo alla realizzazione materiale dell'intervento. È assicurato l'accesso a tali sistemi informativi da parte dei Servizi Bilancio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.».*

---

**53.**

BARBOLINI, VITALI, CAUSI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di conseguire una più efficace attuazione degli interventi, i soggetti assegnatari possono istituire, in partenariato tra amministrazioni centrali e regionali, apposite tecnostrutture, ad elevata competenza e professionalità, di supporto alle amministrazioni.»

---

**19.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole «ove si renda necessario» aggiungere la parola «anche».*

---

**54.**

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, dopo le parole «il Governo» inserire le seguenti: «, anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali»;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inerzia o inadempimento da parte di una amministrazione centrale il Governo può procedere, anche su proposta della Conferenza unificata, alla nomina di un commissario straordinario secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».*

---

**20.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole «n. 131» aggiungere le seguenti: «e dalla legge n. 400 del 1988 nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ov-*

vero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,».

---

**21.**

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, in fine aggiungere: «A tali fini e a carico delle medesime risorse sono stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del presente comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, coinvolgono a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti. Il Ministro delegato informa semestralmente le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata circa l'avanzamento degli interventi affidati ai commissari nominati ai sensi del presente comma.».*

---

**46.**

STRADIOTTO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole «fornendo, in sede di prima attuazione, elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto».*

---

**37.**

MARSILIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e stabilite le ulteriori modalità attuative del presente comma. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**38.**

MARSILIO

*Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le attribuzioni ovvero i compiti conferiti da leggi, regolamenti, decreti, o altri provvedimenti, al Ministro dello sviluppo economico e riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministero delegato.».*

---

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO A QUELLO  
DEL RELATORE ON. BERNINI BOVICELLI**  
*(v. seduta del 28 aprile 2011)*  
**PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 18 giugno 2010,

premessi che:

l'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca i principi e criteri direttivi riferiti ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. In base a tale disposizione costituzionale, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

l'articolo 119 della Costituzione, dopo aver sancito l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, con il suo quinto comma, consente un intervento statale volto a promuovere e a sostenere la solidarietà sociale nazionale. Rappresenta, insieme alla perequazione, una norma di «chiusura sistemica», volta alla tutela dell'equilibrio sociale del Paese, tra le sue zone ricche e le sue aree povere. Il testo costituzionale, in altri termini, dopo aver conferito la libertà fiscale, per temperarne le possibili esasperazioni, si preoccupa della tutela della unità giuridica ed economica della Repubblica, anche attraverso la possibilità, da parte dello Stato, di intervenire direttamente sugli enti periferici per colmarne gli squilibri di ordine economico e sociale;

l'articolo 119, comma 5, della Costituzione stabilisce altresì una regola avente efficacia legittimante, di tipo permissivo. Esso consente allo Stato centrale di porre in essere azioni di sostegno dei governi regionali e locali ed il presupposto al quale è subordinato il dispiegarsi dell'efficacia legittimante non è tanto la carenza delle risorse per finanziare le funzioni fondamentali (a cui è deputato il fondo perequativo), bensì l'obbligo di rimuovere i fattori strutturali e non congiunturali di divario tra le diverse parti del Paese;

a tal proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 16 del 2004, ha affermato che «gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). L'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio. Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;

considerato preliminarmente che:

come sostenuto dalla Corte dei conti in sede di audizione, il presente schema di decreto «viene a confrontarsi con una fase particolarmente critica, soprattutto nel nostro Paese, per la crescita economica e per il ciclo degli investimenti pubblici. È, quindi, di particolare interesse valutare indirizzi, scelte e strumenti proposti dalla nuova normativa, proprio alla luce dell'esigenza irrinunciabile di invertire le condizioni di stagnazione, se non di declino, delle politiche per le infrastrutture pubbliche, in special modo per quelle destinate al recupero dei divari di sviluppo delle aree sottoutilizzate. I «tagli di spesa» imposti dal percorso di rientro del disavanzo e del debito pubblico si sono concentrati massicciamente anche sulle spese per gli investimenti pubblici e le infrastrutture, tipicamente la modalità di spesa più idonea a generare crescita economica stabile. Ciò è avvenuto mentre gli altri grandi Paesi, non solo europei, hanno potuto impostare le proprie strategie di ripresa economica sul finanziamento di grandi programmi di sviluppo infrastrutturale; programmi in grado di assolvere sia alla funzione di sostegno anti-ciclico di breve periodo che a quella di ampliamento della capacità produttiva di sistema»;

«la recente comunicazione dell'ISTAT sul consuntivo dell'anno 2010 segnala una preoccupante flessione della spesa in conto capitale

delle amministrazioni pubbliche (-18,5 per cento rispetto al 2009) e, all'interno della categoria, degli investimenti fissi (-16,2 per cento). La flessione, peraltro, completa una serie storica che, nell'ultimo quinquennio, ha visto un forte ridimensionamento delle risorse destinate all'accumulazione di capitale fisso sociale. La tendenza alla riduzione della quota della spesa in conto capitale localizzata nel Mezzogiorno appare continua a partire dal 2001: da poco più del 40 per cento si passa ad un valore di stima che, nel 2010, non supera il 35 per cento»;

il Mezzogiorno è un'area che oggi cresce poco, anche rispetto alle aree europee in ritardo di sviluppo. La fase di bassa crescita economica che il nostro Paese ha vissuto dall'ultima parte degli anni novanta e la pesante recessione contemporanea ripropongono con forza la questione Mezzogiorno, dove risiede un terzo della popolazione nazionale (Relazione del Governatore della Banca d'Italia, 2010);

il presente schema di decreto va valutato, quindi, con particolare attenzione anche perchè dovrebbe rappresentare – insieme all'avvio della riprogrammazione dei fondi per il Sud di fonte nazionale e comunitaria, oltre che l'adozione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 – parte costitutiva dell'annunciato «Piano per il Sud» esaminato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010 e trasmesso alla Conferenza Unificata;

tale quadro per lo svolgimento delle politiche di sviluppo e coesione va letto tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 42 – di cui sono destinatarie anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome – che prevede, ai fini del funzionamento a regime del federalismo fiscale, di procedere, nella fase transitoria, a misurare i *deficit* infrastrutturali e di sviluppo tra i diversi territori del Paese e ad individuare gli interventi atti a colmare i divari. La ricognizione del fabbisogno infrastrutturale dovrà essere inserita in un apposito allegato alla Decisione Economico Finanziaria. Relativamente alle conseguenti necessarie iniziative di riequilibrio, il citato articolo 22 sembra ipotizzare un percorso preventivo e parallelo, per il quale risulta non chiaro il coordinamento con il nuovo quadro delle procedure di programmazione, concertazione ed attuazione degli interventi speciali previste nel decreto legislativo all'esame;

per quanto riguarda la ricognizione infrastrutturale prevista in sede di prima applicazione (comma 1 dell'articolo 22, della legge n. 42 del 2009), in data 1 aprile 2011 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto interministeriale volto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonchè la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonchè i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali dovrebbero essere mirate al recupero del *deficit* infrastrutturale del Paese nella fase transitoria, da attuare in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali



mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42. Tale decreto interviene esclusivamente sulle modalità con cui effettuare la ricognizione infrastrutturale, prevedendo che venga effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto dovrà avvenire avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

tale decreto che – al pari di quello sui fabbisogni *standard* – individua puramente percorsi di carattere metodologico, non consente valutazioni oggettive. Peraltro, gli enti locali hanno evidenziato che il decreto «agli articoli 3 e 4 disciplina la determinazione e la metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale, che invece dovrebbero essere oggetto di una disciplina contenuta nel decreto legislativo relativo alla perequazione, ai sensi degli articoli 2 e 13 della legge 42». Peraltro ribadiscono che « questa impostazione non può essere condivisa perchè dal punto di vista della gerarchia delle fonti i criteri per la perequazione infrastrutturale non possono essere stabiliti con decreto, ma con fonte superiore. Viene inoltre indicata una violazione della procedura istituzionale fissata dalla legge delega, in quanto viene escluso l'esame del testo da parte della Commissione bicamerale;

in altri termini, il decreto sui fabbisogni infrastrutturali non offre una definizione puntuale degli investimenti che saranno oggetto di perequazione. Vanno tuttavia evidenziati i dati elaborati (Istituto Tagliacarne, Unioncamere) sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo: la Basilicata, il Molise e la Calabria raggiungono nell'indice generale un punteggio spesso sotto la metà rispetto a Lazio, Lombardia e Liguria. Appare, quindi, necessario – partendo da una distribuzione assai sperequata delle infrastrutture tra territori – un intervento di carattere straordinario mirato a ridurre tali rilevanti divari;

esaminato, segnatamente, il presente schema di decreto va rilevato che:

una preliminare questione concerne le modalità per l'estensione delle nuove norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, per le quali l'articolo 1, comma 2 della legge delega non prevede l'applicazione dell'articolo 16, anche se tali enti sono stati finora complessivamente destinatari di una quota rilevante delle risorse del FAS, dei Fondi strutturali europei e dei relativi cofinanziamenti nazionali;

all'articolo 1 sono individuati i fini per i quali viene specificamente introdotta la disciplina sulla destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive. Ebbene, rispetto all'elenco dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, qui non si fa menzione del fine integrato dall'effettivo esercizio dei diritti della persona, ancorchè sia poi ripreso dall'articolo 2, lettera *a*). È altresì assente ogni riferimento a taluni parametri che, alla stregua dell'articolo 16 lettera *c*) della legge n. 42 dovrebbero concorrere ad orientare specificamente la destinazione dei fondi speciali. Si tratta, in

particolare, della collocazione geografica degli enti, della loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale. Manca, altresì, specifica menzione dei territori montani, delle isole minori, come pure dell'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, ugualmente prescritti quali criteri per l'attuazione dell'articolo 16;

l'articolo 2 detta i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale in base ai quali sono perseguite le finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all'articolo 1, individuando, altresì, le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite;

per quel che concerne le risorse, la norma fa riferimento all'utilizzo di quelle derivanti prioritariamente: dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (nuova denominazione per indicare l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate) e dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, per la parte esclusivamente destinata alla spesa in conto capitale per investimenti, nonché alle spese per lo sviluppo ammesse ai sensi dei regolamenti comunitari. È evidente quindi, che il provvedimento in commento non intende certo innovare il sistema vigente in materia di programmazione degli interventi speciali. Significativamente, lo strumento di finanziamento, attorno a cui viene costruito l'intero modello, è ancora il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, qui rinominato come Fondo per lo sviluppo e la coesione. La principale critica, che quindi si può portare allo schema in esame, è quella che, di fatto, finisce per concepire la delega di cui all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 essenzialmente in termini di nuove modalità di impiego del Fondo Aree Sottoutilizzate;

peraltro, l'attuale periodo di programmazione 2007-2013 è stato caratterizzato dal reiterato utilizzo di risorse presenti nel FAS a copertura di oneri previsti in successive leggi di spesa, per interventi talvolta non affatto riconducibili alle finalità della politica di riequilibrio e sviluppo territoriale;

a tal proposito, va ricordato che il Fondo FAS, sin dal momento della sua costituzione, appariva come strumento generale di governo della nuova politica regionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. La strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzavano tale Fondo, consentivano – almeno formalmente – di impostare una politica nazionale e regionale coerente con i principi e le regole comunitarie e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, solo e soltanto in conto capitale. Tale condizione risultava peraltro essenziale per soddisfare il principio di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea;

tuttavia, a far data dalla manovra economica del 2008, si è assistito ad un progressivo depauperamento delle risorse del FAS, mentre il Mezzogiorno veniva pesantemente colpito a seguito del taglio di quasi 2 mi-

liardi di euro dedicati alle infrastrutture della regione Sicilia e della regione Calabria, nonché per coprire il taglio dell'ICI. Il costante ricorso alle risorse del FAS per la copertura dei più disparati provvedimenti di legge ha rinnegato, di fatto, il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (ovverosia il riconoscimento di almeno l'ottantacinque per cento del complesso delle risorse al Mezzogiorno), andando ad incidere sulle politiche di sviluppo che il Sud avrebbe potuto realizzare solo grazie al trasferimento dei fondi comunitari o stanziati dal Governo a livello centrale;

il Governo ha finanziato tutte le misure adottate per fronteggiare la crisi togliendo risorse al Sud. Il progressivo spostamento o allargamento verso il Nord di risorse e di politiche di sostegno, prima dedicate esclusivamente al Sud, contribuisce in modo decisivo al ritardo del Mezzogiorno, che si manifesta al confronto, oltre che con il Nord, con le altre aree deboli dell'Unione europea. Le risorse destinate al contrasto alla crisi, sia sul versante del sostegno all'economia, sia su quello del sostegno sociale, sono state in gran parte reperite sottraendole ad altre destinazioni, con rilevante aggravamento delle sofferenze per i settori così privati di risorse, primo fra tutti il Mezzogiorno. Praticamente non ci saranno più risorse pubbliche nazionali disponibili per il Sud fino al 2015 (si veda rapporto SVIMEZ 2009);

peraltro, il dibattito in corso sulla complessiva ridefinizione della strategia europea in materia di sviluppo e coesione territoriale dovrebbe indurre a considerare all'interno di un unitario quadro strategico dei diversi interventi, anche le risorse presenti nel Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nel Fondo Europeo per la pesca (FEP) che pur non ricompresi nella riforma del 2006 dei fondi strutturali, presentano caratteristiche simili a questi ultimi e analoghe procedure per l'utilizzo della quota di risorse assegnata agli Stati membri;

la enunciata necessità di garantire il principio di addizionalità delle risorse da destinare alla politica di riequilibrio non risulta, nel testo all'esame, supportata dall'indicazione di parametri per la determinazione dell'entità complessiva delle risorse, legati all'andamento di variabili macroeconomiche. Proprio il decreto all'esame avrebbe potuto, peraltro, rappresentare la sede per meglio definire il principio di «addizionalità», che presuppone una più chiara individuazione del perimetro della «ordinarietà» all'interno del nuovo assetto del federalismo fiscale;

parrebbe inoltre utile che queste azioni venissero effettuate definendo con maggiore precisione il ruolo delle Regioni e delle altre autonomie locali nella definizione delle priorità e nella programmazione degli interventi. Nel mutuare le priorità indicate in sede europea va ricordato che nel caso italiano è fondamentale assicurare innanzi tutto che la qualità dei servizi pubblici essenziali sia la stessa in tutte le aree del Paese. Vari studi mostrano invece che la qualità dei servizi pubblici nelle regioni meridionali è in media significativamente inferiore a quella che si riscontra nel Centro Nord. Divari nella qualità riguardano i servizi erogati da tutti i livelli di governo (centrale, regionale, locale): si riscontrano nei comparti

dell'istruzione, della giustizia civile, della sanità, nei servizi pubblici locali quali ad esempio la gestione dei rifiuti. Molti di questi servizi non rientrano nel campo di azione delle politiche di sviluppo e coesione, ma sono essenziali per la crescita economica e sociale delle aree sottoutilizzate;

la valutazione dei risultati conseguiti – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) – è importante anche per migliorare l'efficacia delle iniziative a sostegno del sistema produttivo, quali gli incentivi agli investimenti. A tale riguardo può essere opportuno utilizzare tecniche di analisi «controfattuale», ovvero quelle che cercano di valutare cosa sarebbe successo in assenza dell'intervento. Per evitare conflitti di interesse, l'attività di valutazione dovrebbe essere svolta da soggetti indipendenti da quelli che gestiscono i programmi; questi ultimi dovrebbero piuttosto impegnarsi nella raccolta e nella diffusione delle informazioni, al fine di stimolare analisi indipendenti;

l'articolo 4 modifica la denominazione del «Fondo per le aree sottoutilizzate» che viene trasformata in «Fondo per lo sviluppo e la coesione». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese. Dalla formulazione del testo non appare chiaro se nel nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione possano confluire o, quanto meno, possano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale volti a riequilibrare i livelli di sviluppo tra le diverse aree territoriali, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma. Peraltro la relazione illustrativa nella parte relativa all'articolo 7 esclude tali fondi da quelli destinati ad interventi di riequilibrio territoriale indicati all'articolo 1. In coerenza con il contenuto prescrittivo dell'articolo 16 della legge n. 42, sarebbe essenziale ricomprendere tali fondi nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

a tal proposito è opportuno evidenziare come, di fatto, l'esclusione di alcuni fondi dall'istituendo Fondo per lo Sviluppo e la coesione (ex Fondo FAS) – sulla base del combinato disposto degli articoli 4 e 7 del presente schema di decreto – sia volto ad avvantaggiare, in maniera esclusiva, le Regioni Lombardia e Veneto nonché gli interventi clientelari, tipici della cosiddetta «legge mancia». Gli unici fondi capienti – che il presente decreto non include nel Fondo di sviluppo – risultano, non a caso, proprio quelli relativi al sostegno dei territori confinanti con le Regioni a Statuto Speciale, nonché quello con cui è finanziata la c.d. «legge mancia»: rispettivamente 57,6 milioni per il 2011 per il primo (di cui 40 milioni di euro in favore dei comuni della Lombardia e del Veneto confinanti con le Regioni Speciali) e 30 milioni nel 2011 per il secondo. È per questo quanto mai opportuna la confluenza di detti fondi al nuovo Fondo per le aree sottoutilizzate, non solo per rispettare formalmente la delega, ma per una questione di equità e ragionevolezza complessiva;

la quantificazione delle risorse da destinare ad incremento della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo, che deve essere fatta con la legge di stabilità, sembra rimessa alla sola decisione del Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale. L'articolo 5, comma 1, parla infatti di «quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica». Viene naturale interrogarsi se questi ultimi costituiscano gli unici vincoli. Inoltre, non è chiaro come si collochi, rispetto a tale determinazione, il documento di indirizzo strategico, di cui al successivo comma 3. Infine, l'intesa con la Conferenza Unificata è prevista solo per la riprogrammazione del Fondo, una volta trascorso il primo triennio del periodo di riferimento. È del tutto assente, inopportuno, la fase consultiva parlamentare;

in riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) possono desumersi indicazioni utili dall'analisi dell'esperienza di funzionamento degli Obiettivi di servizio, adottati per il nostro Paese per la programmazione 2007-2013. Gli obiettivi di servizio rappresentano un sistema premiale che condiziona l'ammontare delle risorse destinate alla coesione, messe a disposizione delle amministrazioni locali, ai risultati conseguiti da queste ultime. Il meccanismo prevede che la *performance* dei governi locali sia misurata da undici indicatori quantitativi per quattro aree: istruzione, assistenza per l'infanzia e gli anziani, rifiuti urbani e servizi idrici. Per ciascun indicatore è fissato un valore obiettivo comune a tutte le regioni. Il testo, inoltre, prevede l'intesa in sede di Conferenza Unificata per la riprogrammazione del Fondo (articolo 5.2), ma non prevede l'intesa per l'aggiornamento dell'articolazione annuale, che parrebbe opportuna. Altresì non è chiaro cosa accadrebbe (in termini di sanzioni/garanzie) se, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 5.2, si provvedesse (come avvenuto nel 2008-10) alla riduzione della dotazione complessiva del Fondo;

considerato, inoltre, che:

appare marginalizzato il ruolo delle Regioni ed, ancor più, degli enti locali. Si potrebbe prevedere una partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Province alle riunioni del CIPE, sulla falsariga di quanto dispone l'articolo 68, comma 7, della legge n. 289 del 2002;

non è previsto alcun coinvolgimento del Parlamento, che potrebbe invece aver luogo con riguardo al documento di indirizzo strategico, di cui all'articolo 5, oppure ipotizzando una relazione sugli interventi complessivamente finanziati in corso d'anno;

non si prevede neppure un controllo preventivo della Corte dei conti, come invece è prescritto per le delibere del CIPE sui criteri e modalità di attuazione degli interventi con il FAS. Ciò, a meno di ritenere che l'approvazione dei programmi e degli interventi da finanziare da parte del CIPE su proposta del Ministro delegato, debba avvenire con le delibere di cui al comma 5 dell'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, soggette al controllo preventivo della Corte dei conti;

in merito al nuovo strumento negoziale di *governance* introdotto dall'articolo 6, il cd. «contratto istituzionale di sviluppo», non si comprende se e come possano avere un ruolo anche gli enti locali, mai menzionati, al contrario delle regioni. Sarebbe qui utile, inoltre, prevedere una relazione del Governo alle Camere circa la concreta operatività di questo strumento nonchè per i casi di esercizio del potere sostitutivo, espressamente disciplinato dal comma 6 dell'articolo 6;

come osservato dal Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, in merito ai profili di quantificazione, «si osserva preliminarmente che il provvedimento in esame, come afferma la relazione tecnica, appare essenzialmente improntato a un carattere ordinamentale e procedimentale. Fermo restando tale carattere, appare utile acquisire chiarimenti circa le modalità di raccordo delle norme in esame con le altre misure previste nell'ambito complessivo della riforma del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali. In particolare, il provvedimento non fa esplicito riferimento alle procedure di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali in possesso delle singole regioni, oggetto di disciplina da parte di un apposito decreto ministeriale. Le risultanze di tale processo di ricognizione, nonchè la conseguente determinazione dei fabbisogni infrastrutturali necessari affinché le amministrazioni locali siano poste in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, sembrano dover costituire la premessa informativa cui correlare la determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili. Questi ultimi, in base all'individuazione di specifiche priorità che andranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dovranno infatti assicurare un percorso di convergenza verso la dotazione infrastrutturale necessaria ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale»;

appare inoltre opportuno che sia chiarito se, a seguito dell'attuazione della riforma relativa al federalismo fiscale, di cui il presente provvedimento costituisce l'articolazione riguardante l'adeguamento infrastrutturale, si configuri un vincolo di destinazione delle risorse destinate a tale scopo e la conseguente inidoneità delle stesse a costituire strumenti di copertura di altre tipologie di interventi. Si ricorda infatti che, negli esercizi pregressi, le risorse del Fas in molti casi hanno subito riduzioni finalizzate a compensare gli effetti finanziari di disposizioni di natura diversa. Si ricorda in proposito, ad esempio, che nell'anno 2008 sono state approvate disposizioni che apportavano riduzioni ai fondi per le aree sottoutilizzate per circa 12,9 miliardi di euro complessivi sull'arco pluriennale 2008-2011 in attuazione di specifiche disposizioni legislative, tra cui l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008 (disavanzi delle città di Roma e Catania), l'articolo 1, comma 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008, relativo all'agevolazione per la rottamazione di frigoriferi) e gli articoli 1, comma 3, e 4 del decreto-legge n. 180 del 2008 (assunzione di ricercatori universitari);

appare altresì improcrastinabile adottare una politica di sviluppo nazionale con una visione unitaria del Paese al fine di conciliare la sopravvivenza e la crescita dei sistemi produttivi più forti con la salvaguar-

dia di un'azione costante per la riduzione del divario di sviluppo tra Nord e Sud, attivando anche a favore del Mezzogiorno le c.d. «zone franche urbane», che potrebbero avere un ruolo assai rilevante per promuovere lo sviluppo del Sud;

risulta altresì necessario un adeguamento del presente schema di decreto con la disciplina contenutistica e procedurale posta in essere dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);

considerato, inoltre, che:

le linee di azione disegnate nel decreto per migliorare la qualità della spesa in conto capitale possono essere rafforzate da un riequilibrio della spesa in conto capitale in favore degli investimenti pubblici diretti (e a scapito dei trasferimenti in conto capitale), orientato in particolare a colmare il divario tra dotazione e fabbisogno di infrastrutture nel Mezzogiorno. Nell'allocare la spesa è opportuno tenere presente l'obiettivo ultimo della qualità dei servizi pubblici, rispetto al quale spesso le infrastrutture sono funzionali. Riordino delle responsabilità istituzionali, riunificazione della normativa e delle diverse fonti di finanziamento delle opere, concentrazione degli interventi su poche priorità selezionate, rafforzamento dell'attività di progettazione (con la separazione dei finanziamenti dei progetti dai finanziamenti delle opere, anche prevedendo la costituzione di due fondi distinti), potenziamento delle procedure di monitoraggio e di valutazione *ex post* dei risultati anche alla luce della complessiva attività di controllo svolta dalla Corte dei conti. Sono questi alcuni dei principali indirizzi, come suggerito espressamente dalla Corte dei conti, da seguire per il rilancio della politica per le infrastrutture e, in particolare, per le azioni di sostegno delle aree sottoutilizzate;

occorre, inoltre, rilevare che al netto del condivisibile aspetto sanzionatorio per i concessionari pubblici che accedono ai fondi senza rispettare tempi e procedure, le modificazioni proposte nel parere del Relatore – anche recepite le indicazioni del Governo – non fanno che confermare *in toto* le significative criticità del testo governativo iniziale, sovra evidenziate;

considerato, in definitiva, che:

l'entità della redistribuzione di risorse tra le diverse aree territoriali del Paese dipenderà direttamente dai provvedimenti ancora in corso di definizione, relativi al riparto dei fondi perequativi per le funzioni ordinarie. A tal fine, saranno determinanti la definizione dei *deficit* infrastrutturali cui il provvedimento non fa esplicito riferimento nonché la conseguente determinazione dei fabbisogni infrastrutturali necessari, affinché le amministrazioni locali siano poste in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni: costituiscono queste le necessarie premesse informative cui dover correlare la determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili;

al di là della ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (85 per cento – 15 per cento), non sono esplicitate quantità ed entità finanziarie precise di riferimento determinando, di fatto, la concreta inefficacia del provvedimento in esame;

risulta del tutto assente un essenziale vincolo di destinazione delle risorse destinate agli scopi di cui al presente decreto, e la conseguente esplicitazione dell'inidoneità delle stesse a costituire strumenti di copertura di altre tipologie di interventi, alla luce del pesantissimo depauperamento del Fondo delle aree sottoutilizzate subito negli ultimi anni;

appare assai rilevante marginalizzazione del ruolo del Parlamento nazionale, segnatamente in riferimento alla fase progettuale e di indirizzo degli interventi di cui al presente decreto;

come dimostrato, la parziale omissione delle prescrizioni contenute nella legge delega (articolo 16, comma 1, lettera *c*) conferisce vantaggio finanziario ingiustificato alle regioni settentrionali, non compatibile col vincolo di solidarietà nazionale e di coesione economica di cui alla *ratio delegationis* della legge n. 42 e, prima ancora, col testo dell'articolo 119 della Costituzione repubblicana;

esprime,

PARERE CONTRARIO



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 3 maggio 2011

**152<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**BENEDETTI VALENTINI**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (n. 357)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente l'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (n. 356)**

(Osservazioni alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 3 maggio 2011

**140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo GARAVAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ZANETTA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sulle proposte emendative.

Il presidente GARAVAGLIA rinvia, quindi, l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**(2648) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere del disegno di legge in 31.914 euro e provvede alla copertura finanziaria mediante l'utilizzo dei fondi di riserva e speciali, accantonamento Ministero degli esteri, disponibili in bilancio.

In relazione a tale quantificazione, rileva che occorre, invece, acquisire chiarimenti in ordine a taluni articoli dell'Accordo. In relazione all'articolo 10, che prevede lo scambio di funzionari tra i due Stati, segnala che

la relazione tecnica quantifica l'onere per due persone da ospitare in Italia o inviare in Argentina: al riguardo, occorre acquisire conferma dal Governo che il numero degli esperti sia quello previsto dalla relazione tecnica. Fa presente che analoga conferma si rende necessaria anche in relazione alla previsione dell'articolo 13, relativa all'invio di funzionari in Argentina per lo svolgimento di indagini e dell'articolo 15 riguardante il rimborso delle spese di viaggio e di missione per funzionari convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti, la cui quantificazione è prevista per soli tre giorni e per un numero limitato di persone. In relazione poi all'articolo 20, fa presente che la quantificazione dell'onere è stimata per un numero determinato di componenti in relazione alla partecipazione ad una Commissione a composizione mista e non definita nel numero, occorrendo pertanto acquisire anche sul punto elementi di chiarimento. Infine, in relazione all'articolo 19, relativo ai rimborsi di interpreti e traduttori rileva che sarebbe necessario acquisire chiarimenti a supporto della asserita non onerosità della norma.

Il presidente GARAVAGLIA rinvia, quindi, l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 3 maggio 2011

**45<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**RIZZI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2631) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)**: rimessione alla sede plenaria.





